

# COMUNE DI POCENIA



## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE**

Consiglio Comunale Pocenia n° 46 del 29.11.2007

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE:**

Consiglio Comunale n. n° 26 del 16.07.2019

## **TITOLO 1 GENERALITÀ'**

- Art. 1 Il servizio di polizia rurale
- Art. 2 Il regolamento di polizia rurale
- Art. 3 I soggetti e la gestione dei servizi di polizia rurale
- Art. 4 Ordinanze del Sindaco

## **TITOLO 2 PASCOLO – CACCIA – PESCA – APICOLTURA**

- Art. 5 Regolamentazione pascolo vagante
- Art. 6 Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 7 Attraversamento del territorio con mandrie e greggi
- Art. 8 Pascolo su beni demaniali e comunali
- Art. 9 Pascolo su aree di tutela ambientale
- Art. 10 Allevamento allo stato brado
- Art. 11 Pascolo in ore notturne
- Art. 12 Esercizio caccia, pesca, raccolta funghi
- Art. 13 Raccolta di lumache e rane
- Art. 14 Apiari e alveari – disciplina delle distanze
- Art. 15 Apiari e alveari – disposizioni igienico sanitarie
- Art. 16 Apiari e alveari – disciplina del nomadismo

## **TITOLO 3 PROPRIETÀ' E FURTI CAMPESTRI**

- Art. 17 Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- Art. 18 Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui
- Art. 19 Esercizio dell'attività di pesca sportiva e diritto d'accesso ai fondi altrui
- Art. 20 Esercizio del diritto di passaggio
- Art. 21 Accesso ai fondi con mezzi non idonei
- Art. 22 Frutti caduti dalle piante su fondo altrui
- Art. 23 Spigolatura

## **TITOLO 4 FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI**

- Art. 24 Censimento di fossi e canali
- Art. 25 Libero deflusso delle acque
- Art. 26 Tutela delle piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali
- Art. 27 Tombinatura di fossi e canali
- Art. 28 Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali
- Art. 29 Chiusura di fossi
- Art. 30 Trasposizione di fossi e canali
- Art. 31 Costruzione di nuovi fossi o canali

## **TITOLO 5 FOSSI E CANALI DI BONIFICA**

- Art. 32 Definizione di fossi e canali di bonifica
- Art. 33 Opere vietate lungo i canali di bonifica
- Art. 34 Opere eseguibili, previa concessione, lungo i canali di bonifica
- Art. 35 Obblighi dei possessori nel perimetro di bonificazione

## **TITOLO 6 ACQUE PUBBLICHE**

- Art. 36 Definizione di acqua pubblica
- Art. 37 Polizia delle acque pubbliche
- Art. 38 Distanza delle coltura agrarie dalle acque pubbl.
- Art. 39 Distanza delle coltura agrarie dagli argini
- Art. 40 Manutenzione ordinaria delle sponde
- Art. 41 Manutenzione straordinaria delle sponde

## **TITOLO 7 VIABILITÀ' RURALE**

- Art. 42 Definizione di viabilità rurale

- Art. 43 Consistenza della viabilità rurale
- Art. 44 Strade vicinali e interpoderali: manutenzioni
- Art. 45 Diritto di passaggio
- Art. 46 Occupazione delle strade
- Art. 47 Aratura e lavorazioni ai bordi delle strade
- Art. 48 Pulizia delle strade
- Art. 49 Accessi e diramazioni
- Art. 50 Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli
- Art. 51 Piante arboree ai lati delle strade
- Art. 52 Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione

## **TITOLO 8 MIGLIORAMENTI FONDIARI**

- Art. 53 Movimenti di terra
- Art. 54 Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli
- Art. 55 Accorpamento di fondi agricoli – interventi di riordino fondiario
- Art. 56 Realizzazione di impianti irrigui
- Art. 57 Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee
- Art. 58 Impianti arborei e formazione di siepi

## **TITOLO 9 ATTIVITA' AGRICOLA**

- Art. 59 Aratura degli stocchi
- Art. 60 Distanza da confini delle colture erbacee e arboree
- Art. 61 Taglio di pioppeti e dei boschi – obblighi dei proprietari e/o dei conduttori
- Art. 62 Impiego di prodotti fitosanitari
- Art. 63 Erogazione di presidi sanitari
- Art. 64 Norme per la preparazione e trasporto delle poltiglie
- Art. 65 Sconfinamento di miscele contenenti presidi sanitari
- Art. 66 Aspersione di esche avvelenate
- Art. 67 Smaltimento di reflui zootecnici
- Art. 68 Concimazione o amendamento con materiali fermentescibili e putrescibili
- Art. 68 bis Divieti di utilizzazione dei letami e dei liquami
- Art. 69 Riutilizzo dei fanghi di depurazione civile e industriale
- Art. 70 Deposito di letame e di lettiera esauste di allevamenti avicunicoli su suolo agricolo
- Art. 71 Irrigazione a scopo agricolo

## **TITOLO 10 MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI ANIMALI ED INSETTI NOCIVI**

- Art. 72 Difesa contro le malattie delle piante – denuncia obbligatoria
- Art. 73 Norme per la prevenzione della diffusione della zanzara tigre
- Art. 74 Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

## **TITOLO 11 BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA**

- Art. 75 Istituzione di nuovi allevamenti
- Art. 76 Denuncia di malattie infettive e diffusive degli animali
- Art. 77 Accertamento della causa di morte
- Art. 78 Seppellimento di animali morti
- Art. 79 Spostamento di animali morti
- Art. 80 Mezzi di trasporto delle carcasse animali
- Art. 81 Cremazione, trasformazione industriale
- Art. 82 Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali
- Art. 83 Vaccinazione e profilassi degli animali domestici – anagrafe canina
- Art. 84 Custodia dei cani nei fondi privati
- Art. 85 Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico
- Art. 86 Cani vaganti sulle vie o in luoghi aperti al pubblico

- Art. 87 Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui
- Art. 88 Trasporto di animali vivi
- Art. 89 Maltrattamento di animali

## **TITOLO 12 COSTRUZIONI RURALI**

- Art. 90 Case rurali – Definizione e norme generali
- Art. 91 Case rurali. Difesa dall'umidità
- Art. 92 Case rurali. Servizi igienici
- Art. 93 Case rurali. Dotazione idrica
- Art. 94 Case rurali. Scolo delle acque meteoriche
- Art. 95 Allevamenti a carattere intensivo ed industriale – igiene dei ricoveri
- Art. 96 Stalle miste
- Art. 97 Recinti all'aperto
- Art. 98 Allevamenti a carattere familiare – definizione ed igiene dei ricoveri
- Art. 99 Ricoveri per animali - Igiene della costruzione
- Art. 100 Ricoveri per animali. Letamai
- Art. 101 Ricoveri per animali. Abbeveratoi
- Art. 102 Ricoveri per animali. Depositi di foraggi ed insilati
- Art. 103 Altri annessi rustici
- Art. 104 Igiene delle stalle da latte
- Art. 105 Allevamenti di animali - Industria insalubre

## **TITOLO 13 POLIZIA FORESTALE**

- Art. 106 Definizioni
- Art. 107 Diminuzione di superficie boscata
- Art. 108 Taglio di alberi di pregio o notevoli
- Art. 109 Impianto o sostituzione di alberi
- Art. 110 Ambiti naturali tutelati

## **TITOLO 14 TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

- Art. 111 Accensione di fuochi
- Art. 112 Produzione di suoni e rumori
- Art. 113 Produzioni di luci moleste
- Art. 114 Impiego di motofalciatrici
- Art. 115 Terreni liberi. Divieti
- Art. 116 Colture agrarie. Limitazioni
- Art. 117 Edifici pericolanti

## **TITOLO 15 VENDITA PRODOTTI AGRICOLI**

- Art. 118 Esercizio attività vendita
- Art. 119 Vendita in forma itinerante
- Art. 120 Vendita in forma non itinerante
- Art. 121 Requisiti morali per l'accesso all'attività
- Art. 122 Vendita di prodotti agricoli non trasformati
- Art. 123 Vendita di prodotti agricoli trasformati
- Art. 124 Sicurezza per chi accede in azienda
- Art. 125 Vendita del vino (frasca)

## **TITOLO 16 PENALITA'**

- Art. 126 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 127 Pagamento in misura ridotta
- Art. 128 Deduzioni difensive
- Art. 129 Determinazione e irrogazione delle sanzioni

- Art. 130 Sanzioni amministrative e disposizioni generali
- Art. 131 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 132 Inottemperanza all'ordinanza
- Art. 133 Sequestro e custodia delle cose
- Art. 134 Sospensione delle licenze
- Art. 135 Entrata in vigore del regolamento

## **TITOLO 17 SANZIONI**

## **TITOLO N. 1**

### **GENERALITA'**

#### **Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale**

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito dei territori comunali l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli-Venezia Giulia e dei Comuni nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

#### **Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale**

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nei territori comunali, la sicurezza dell'attività agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Un particolare rilievo è dato a tutte le norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Il presente regolamento si applica:

- nelle zone rurali dei territori comunali, come distinte dai vigenti P.R.G.C. e nel rispetto dei relativi strumenti urbanistici attuativi;
- nelle aree di tutela ambientale;
- nelle zone di Parco Comunale: per Pocenia fiume Stella, fiume Torsa, Biotopo; per Rivignano fiume Stella, fiume Taglio e Biotopo; per Teor: fiume Stella e A.R.I.A. (Area di Rilevante Interesse Ambientale dello Stella);
- negli ambiti compresi all'interno del perimetro urbano e che a vario titolo sono interessati da attività di norma esercitate in ambito agricolo-rurale;
- nelle aree di rilevante importanza paesaggistica poste all'interno e all'esterno del perimetro urbano;

### **Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale**

Per il Servizio di Polizia Rurale le direttive sono impartite dal Sindaco del Comune di competenza o Assessore delegato e viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P.

L'Amministrazione Comunale si fa carico di promuovere la formazione di gruppi e associazioni con funzione consultiva e finalizzata a prevenire le infrazioni mediante formazione.

### **Art. 4 - Ordinanze del Sindaco**

In applicazione del presente regolamento, al Sindaco spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le penalità comminabili a carico degli inadempimenti.

Il sindaco ha altresì la facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel presente regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data di emissione.

## TITOLO N. 2

### PASCOLO - CACCIA - PESCA - APICOLTURA

#### **Art. 5 - Regolamentazione pascolo vagante**

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intendano esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

- a) Essere in possesso di un speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
- b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54 e dall'Art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di Polizia Idraulica R.D. 08.05.1904 n° 368, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.
- c) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario del fondo rilasciato mediante modello allegato 2/2, a meno che il proprietario non sia presente, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
- d) Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.
- e) Per gli spostamenti fuori dal comune di residenza l'interessato deve presentare, avvalendosi del mod. n. 2/3 unito al libretto, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel



Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro il quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

f) Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT+Codice ISTAT del Comune+N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.

g) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

h) Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

#### **Art. 6 - Sanzioni per pascolo abusivo.**

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, verrà perseguito ai sensi degli

artt. 636 e 637 del Codice Penale.

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano sospetti oppure pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale saranno denunciati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 157 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

#### **Art. 7 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi.**

Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotti da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184).

L'attraversamento con greggi nei centri urbani è consentito solamente in assenza di percorsi alternativi. Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.

#### **Art. 8 - Pascolo su beni demaniali e Comunali**

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali, comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune da richiedersi all'Autorità competente mediante modulo allegato n. 2/1.

#### **Art. 9 – Pascolo su aree di tutela ambientale**

E' fatto divieto di pascolo con greggi o di allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree di tutela ambientale identificate nelle zone di parco comunale e/o A.R.I.A..

#### **Art. 10 - Allevamento allo stato brado**

E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti, purché siano rispettate le distanze minime previste dalle disposizioni dell'ASS in materia.

Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a ml. 1.50 per equini e bovini e ml. 1.00 per le altre specie consentite.

#### **Art. 11 - Pascolo in ore notturne.**

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'art. precedente.

#### **Art. 12 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi.**

L'esercizio della caccia è disciplinato dalla L.R. n. 30 del 31.12.1999. e successive modificazioni. L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. n. 19 del 12.05.1971 e successive modificazioni. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 13 – Raccolta di lumache e rane.**

La raccolta di anfibi del genere rana e molluschi del genere Helix (chioccioline) è regolata da quanto disposto dalla L.R.10/2003.

#### **Art. 14 - Apiari e alveari disciplina delle distanze.**

Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 ml. nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 ml. nelle altre direzioni rispetto:

- Alle strade di pubblico transito;
- Ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se tra l'apiario e i luoghi sopra indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti senza soluzione di continuità, muri, siepi ed altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione la legge 24.12.2004 n° 313 e L.R. n. 16 del 29.03.1988.

#### **Art. 15 - Apiari e alveari - Disposizioni igienico – sanitarie.**

Come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 13, è fatto obbligo ai possessori di api viventi in qualsiasi tipo di arnie (alveari e/o nuclei) di denunciare entro il 30 novembre di ogni anno ai Consorzi Apistici Provinciali il numero di famiglie di api, con l'indicazione del tipo e dell'ubicazione degli stessi, precisando altresì l'eventuale attività nomadistica svolta.

La cessione di alveari, di api e il loro trasferimento deve avvenire previa certificazione rilasciata, da non oltre trenta giorni, dal Servizio Veterinario dell'ASS competente.

#### **Art. 16 - Apiari e alveari - Disciplina del nomadismo.**

Chi intenda esercitare il nomadismo deve farne richiesta ogni anno al Consorzio Apistico Provinciale, competente per territorio di destinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, nella modalità previste dagli artt. 20-21-22 della L.R. n. 16 del 29.03.1988. Il nomadista dovrà rispettare una distanza di posa degli alveari da nuclei esistenti di almeno 50 alveari non minore da quella fissata dal precitato Consorzio Apistico per ogni singola zona.

## TITOLO N. 3

### PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

#### **Art. 17 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui**

È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio. E' possibile accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno alle colture, nei seguenti casi:

- Inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
- Spegnerne fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
- Esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti dalla legge;
- Ricerche, studi e rilievi tecnici, opere di pubblico interesse.

Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai tutori della legge, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

#### **Art. 18 - Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui.**

L'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia è consentito (art. 842 C.c.).

1. L'eventuale costruzione di capanni di caccia deve essere autorizzata dal proprietario del fondo e assentita dal Comune in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti e dalle specifiche disposizioni inerenti la tutela e la conservazione dei beni paesaggistici ed ambientali (D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 s.m.i.) nonché in ossequio alle disposizioni urbanistiche e al Regolamento Edilizio Comunale.
2. La caccia vagante non può essere esercitata nei luoghi coltivati a vigneto, uliveto specializzato, frutteto specializzato, colture erbacee da seme, mais da seme fino a raccolto avvenuto, soia.
3. A tutela della pubblica incolumità è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici o privati (ad eccezione dei parchi comunali istituiti ai sensi della L.R. 42/96), nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle

zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, nelle zone comprese a distanza inferiore a 50 metri dalle vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.

4. Il proprietario o possessore che intenda vietare l'ingresso al fondo rustico anche ai cacciatori può cintarlo con muro, rete metallica, siepe viva o altra effettiva barriera di altezza non inferiore a 1.20 metri. Può in alternativa apporre segnaletica indicante il divieto d'accesso.
5. La volontà di interdire l'accesso al fondo rustico di cui al comma precedente deve essere comunicata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la Direzione Regionale delle Foreste. Il fondo dovrà essere anche cartellonato e segnalato dal competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria.
6. Il proprietario o possessore può richiedere l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi nel caso che su di essi si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate. A tale fine il proprietario o possessore di fondi rustici può inoltrare richiesta di interdizione al competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria. Ad accoglimento della richiesta il proprietario o possessore di fondi rustici deve a sue spese delimitare il proprio fondo o apporre gli idonei cartelli segnalatori.

#### **Art. 19 - Esercizio dell'attività di pesca sportiva e diritto d'accesso ai fondi altrui.**

L'accesso ai fondi per praticare la pesca sportiva è consentito per accedere ai terreni demaniali costituiti dall'alveo del corso d'acqua e le sue adiacenze. Per il transito sui fondi altrui dovrà essere osservato quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento.

#### **Art. 20 - Esercizio del diritto di passaggio**

Il diritto di passaggio su fondo altrui (art. 1051 Codice Civile) deve essere esercitato:

- Transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di

- arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo;
- Transitando lungo il percorso di minore lunghezza;
  - Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

#### **Art. 21 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei**

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali auto, cicli, motocicli ecc., o con cavalli, senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario, da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Il presente articolo non si applica ai mezzi di polizia, soccorso e ricerca scientifica nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **Art. 22 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui**

In osservanza all'art. 896 del Codice Civile, i frutti caduti dalle piante dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo.

#### **Art. 23 - Spigolatura**

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

## **TITOLO N. 4**

### **FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI**

#### **Art. 24 - Censimento di fossi e canali**

I fossi e i canali comunali e di privata proprietà presenti nel territorio e oggetto del presente titolo sono identificati come segue:

Pocenia: - tavola 1 con i colori blu, azzurro e verde;

Rivignano: - tavola 1 con i colori verde e celeste;

Teor: - tavola 1 con i colori blu, azzurro e verde.

#### **Art. 25 - Libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono vietate le piantumazioni di alberi, siepi, costruzioni, movimenti di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua di cui all'art. 24 o qualsiasi altra operazione atta a ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da ordinarie precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse.

#### **Art. 26 - Tutela delle piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali**

E' vietato l'estirpo delle piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali siti in zone di tutela o comunque tutelati da regolamenti comunali, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate al titolo n. 13 (Polizia Forestale).

Le piantagioni o filari di nuovo impianto dovranno rispettare le distanze fissate dall'Allegato grafico n. 4/2.

I proprietari dei fondi a ridosso dei fossati o canali posti a confine delle proprietà, ove fossero presenti alberature che impediscono le operazioni di pulizia e spurgo



del fossato stesso, sono tenuti alla ceduazione a sponda alterna con le modalità previste del titolo n. 13, al fine di garantire le operazioni previste ed elencate nel successivo art. 28.

#### **Art. 27 - Tombinatura di fossi e canali**

E' data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a ml. 10.00 .

In zona urbana e prima area periferica (zone 1 e 2 tavola 3 per Rivignano – tavola 2 per Teor e tavola 2 per Pocenia) è ammessa la tombinatura dei fossi previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo edilizio e nulla-osta dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente gestore.

I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta di nulla-osta all'Autorità Comunale competente la quale, sentito eventuale parere espresso dal competente Consorzio di Bonifica, stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

#### **Art. 28 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali.**

E' fatto obbligo di manutenzione annuale per i fossi e i canali indicati dalla Tavola n. 1. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite una volta l'anno ed eventualmente ripetute ogni qualvolta le capacità di deflusso delle acque risulti limitata. Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio e il riconsolidamento delle scarpate. Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.

I fossi delle strade comunali, provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie, per quanto di competenza.

I fossi delle strade vicinali comunali di proprietà dei frontisti devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti stessi con la compartecipazione comunale prevista dalla Legge.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione delle violazioni previste per legge.

Ai proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

### **Art. 29 - Chiusura di fossi**

E' fatto divieto di chiusura dei seguenti fossati:

Pocenia: - tutti i fossi identificati nella tavola 1 con i colori blu e azzurro, anche se privi di importanza idraulica;

Teor: - tutti i fossi identificati nella tavola 1 con il colore blu;

Sarà ammessa la chiusura di fossi o canali a cielo aperto di proprietà, indicati nelle tavola 1 con il colore celeste per Rivignano e Teor ed azzurro per Pocenia, solamente con assenso ed eventuale prescrizione tecnica del consorzio di bonifica competente per territorio e ottenimento di titolo abilitativo edilizio e nulla-osta comunale, ferma restando la verifica della necessità di ottenere un parere idraulico dai competenti uffici regionali.

Nel Comune di Teor è ammessa la chiusura di fossi o canali a cielo aperto di proprietà indicati dalla tavola 1 con colore verde previa acquisizione di nulla-osta comunale e titolo abilitativo edilizio.

Il richiedente dovrà in ogni caso provare:

la necessità dell'opera;

la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;

la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente;

ed ogni elemento arboreo presente (del diametro alla base presente di almeno 15 cm), dovrà corrispondere analogo impianto nei pressi dell'area di trasposizione.

In caso di chiusura (tombatura) abusiva l'Amministrazione ingiungerà il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Sono fatti salvi eventuali vincoli urbanistico-edilizi o paesaggistico-ambientali

previsti dal vigente P.R.G.C., e dai vigenti regolamenti dei Parchi Comunali di Rivignano e Pocenìa e dalle normative in materia paesaggistico-ambientale.

### **Art. 30 - Trasposizione di fossi e canali**

E' ammessa la trasposizione di fossi e canali a cielo aperto di proprietà, previo nulla-osta comunale e titolo abilitativo edilizio.

Il richiedente dovrà provare:

- la necessità dell'opera;
- la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

### **Art. 31 - Costruzione di nuovi fossi o canali**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale, fatto salvo diversi accordi fra i confinanti. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale. (Allegato grafico 4/1)

## TITOLO N. 5

### FOSSI E CANALI DI BONIFICA

#### **Art. 32 - Definizione di fossi e canali di bonifica.**

I fossi e i canali di bonifica presenti nel territorio sono identificati come segue:

Pocenia nella Tavola n. 1 con la colorazione arancio;

Rivignano nella Tavola n. 1 con la colorazione magenta;

Teor nella Tavola n. 1 con la colorazione arancio.

#### **Art. 33 - Opere vietate lungo i canali di bonifica.**

In osservanza al R.D. 08.05.1904 n. 368 e alla L.R. 44/1983, art. 25, non sono consentiti lungo i corsi d'acqua pertinenti alle bonificazioni, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- Opere fisse (costruzioni, recinti, manufatti di qualsiasi materiale) dovranno distare almeno ml. 10.00 dal limite demaniale (non sempre corrispondente con il ciglio del canale). Nelle aree urbane (così come definite dal vigente P.R.G.C.) la distanza sarà indicata di volta in volta dal Consorzio di Bonifica.
- Pioppi ed alberi ad alto fusto dovranno distare almeno ml. 6.00 dall'area demaniale;
- Coltive ed alberi a filare (vigneti e frutteti) dovranno distare almeno ml. 5.00 dall'area demaniale;
- Coltive erbacee potranno essere coltivate a confine in assenza di lavorazione profonda (non superiore a cm. 15-20) negli ultimi due metri;
- Movimento di terreno, comprese le arature ordinarie, a distanza minore a ml. 2.00 dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede interno ed esterno degli argini stessi e loro accessori. E' considerata normale pratica agricola la lavorazione superficiale del terreno con una profondità massima di 15-20 cm. fino ad una distanza di ml. 0,50 dalla sponda;
- Apertura di canali, fossi o qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità e comunque non inferiore a ml. 4.00 dal piede degli argini o loro accessori (vedi allegati 5/1 e 5/2).

**Art. 34 - Opere eseguibili, previa concessione, lungo i canali di bonifica.**

Ogni opera eccedente dalla normale pratica agricola eseguita lungo una fascia di rispetto pari a ml. 10.00 dal ciglio delle sponde dei canali di bonifica o dal piede dell'argine potrà essere realizzata previa concessione rilasciata dal competente Consorzio di Bonifica che valuterà la fattibilità e le modalità di esecuzione dell'opera o della miglioria.

Le concessioni ottenute dal Consorzio interessato alla manutenzione delle opere di bonifica non esenta il richiedente dall'ottenimento di eventuale concessione o autorizzazione comunale.

**Art. 35 - Obblighi dei possessori nel perimetro di bonificazione.**

In osservanza al R.D. 08.05.1904 n. 368 art. 140, i possessori o gli aventi diritto di terreni compresi nel perimetro di bonificazione sono obbligati a:

- Tenere spurgati i fossi che circondano i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo dei collettori di bonifica;
- Aprire tutti i fossi necessari al regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- Sfalciare, per almeno due volte l'anno, tutte le erbe che nascono in detti fossi;
- Mantenere espurgate chiaviche e paratoie;
- Rimuovere alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali che per qualsivoglia causa cadessero nei corsi d'acqua;
- Rimuovere i rami delle piante o delle siepi poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua che producessero difficoltà al servizio e al passaggio.

## **TITOLO N. 6**

### **ACQUE PUBBLICHE**

#### **Art. 36 - Definizione di acqua pubblica**

Le acque pubbliche presenti nei territori comunali sono identificate nelle rispettive allegare Tavole n. 1 con la colorazione rossa.

#### **Art. 37 - Polizia delle acque pubbliche**

In osservanza al R.D. 25.07.1904 n. 423 sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- Formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporali o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza non inferiore a nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- Le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
- Le piantagioni di alberi e siepi, e lo smovimento del terreno a distanza minore di ml. 4.00 dal piede degli argini;
- Gli scavi a distanze minori a ml. 10.00 dal piede degli argini

#### **Art. 38 - Distanza delle colture agraria dalle acque pubbliche.**

Le arature dovranno avere una distanza minima di ml. 3.00 dalla sponda. Le colture sono ammesse sul sodo fino ad una distanza minima di ml. 1.00 (vedi allegato 6/1).

Lungo il corso del fiume Stella, Taglio, Torsa e Cormor la distanza minima dalla

sponda delle arature dovrà essere di ml. 5 mentre le colture sul sodo sono ammesse fino ad una distanza di ml. 3. Sempre lungo il corso del fiume Stella, Taglio, Torsa e Cormor la distanza minima dei pioppeti e pawlonia (o altre specie legnose a ciclo veloce ) coltivate a fustaia, dovrà essere di ml. 10,00 per Rivignano; ml. 20,00 per Pocenia; ml. 25,00 per Teor salvo disposizioni più restrittive imposte dall'autorità idraulica.

Per la coltura del pioppo e delle altre specie arboree da legno a ciclo breve, coltivate a ceppaia, la distanza minima sopra indicata dovrà essere di ml. 10,00 salvo diverso accordo con l'eventuale Ente gestore (es. Consorzio di Bonifica, Ente Parco ecc.) che ne determinerà la nuova distanza (v. allegato 6/1)

#### **Art. 39 - Distanza delle colture agrarie dagli argini.**

Le arature e le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di ml. 4,00 dal piede interno ed esterno dell'argine (vedi allegato 6/2).

#### **Art. 40 - Manutenzione ordinaria delle sponde.**

Si considera manutenzione ordinaria della sponda ogni opera di riconsolidamento e difesa dall'erosione eseguita con il solo impiego di materiale vegetale (palizzata, graticciata) e con criteri di ingegneria naturalistica per uno sviluppo di sponda non superiore a ml. 15,00 e purché l'opera stessa non crei ostacolo al libero deflusso delle acque o alla navigazione.

#### **Art. 41 - Manutenzione straordinaria delle sponde.**

Ogni opera di riconsolidamento e difesa dall'erosione delle sponde non rientrante in quanto prescritto all'articolo precedente potrà essere eseguita previa Concessione e Nulla Osta ambientale ai sensi della Legge 431/85 e D.L. 490/99 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO N. 7**

### **VIABILITA' RURALE**

#### **Art. 42 - Definizione di viabilità rurale**

Viene definita viabilità rurale del territorio l'insieme delle strade comunali e vicinali catalogate nelle rispettive Tavole n. 2 di ogni Comune.

Ad ogni singola strada vicinale presente nella Tavola n. 2, corrisponde nello stradario comunale una scheda sulla quale sono riportati i dati metrici (lunghezza, larghezza media) e le caratteristiche dello strato rotabile (asfalto, inghiaatura, ecc.)

Per il Comune di TEOR le strade vicinali sono state distinte in due categorie: vicinali primarie (colore blu) e vicinali secondarie (colore verde).

#### **Art. 43 - Consistenza delle viabilità rurale**

E' fatto divieto di alterazione, chiusura o restringimento della sezione delle strade vicinali indicate nella Tavola n. 2 anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà. La larghezza delle strade vicinali, compresi i fossati laterali, dovrà rimanere uguale al valore contenuto nello stradario comunale. Non è consentita la chiusura dei fossati a bordo strada, anche se gli stessi appartengono in tutto o in parte al fondo frontista. In caso di occupazione abusiva o di chiusura del fossato di scolo, l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per le violazioni accertate.

#### **Art. 44 - Strade vicinali e interpoderali: manutenzioni**

E' fatto obbligo ai frontisti proprietari o aventi diritto di strade vicinali di:

- Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione



anche se introdotto da altri;

- Mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;
- Mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque.
- Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

#### **Art. 45 - Diritto di passaggio**

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, ad eccezione dei mezzi non idonei alla circolazione, secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

Lungo le strade interpoderali (normalmente segnate nelle mappe catastali con doppio tratteggio) l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio, salvo diversi accordi fra i proprietari dei fondi serviti e la presenza pregressa all'entrata in vigore del presente regolamento di ostacoli non removibili (costruzioni, alberature ecc.) non potrà essere inferiore a ml. 4.00 onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli (All. grafico 7/1).

#### **Art. 46 - Occupazione delle strade**

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel relativo atto concessorio devono venire indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

#### **Art. 47 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.**

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali e vicinali dovranno avere limitazione (vd. Allegato grafico 7/2):

- ad una distanza di ml 0.50 dal ciglio esterno del fosso, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
- ad una distanza di ml. 1.00 dal ciglio strada in mancanza del fosso, onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori delle sede stradale.

Sono comunque vietate durante le lavorazioni le manovre utilizzando la sede stradale e pertinenze.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali dovranno avvenire garantendo, come prescritto dall'art. 45, una larghezza di transito utile non inferiore a ml. 4.00 (All. grafico 7/1).

#### **Art. 48 - Pulizia delle strade**

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

#### **Art. 49 - Accessi e diramazioni**

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

#### **Art. 50 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli**

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Per la costruzione passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata dall'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente (Consorzio di Bonifica). La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

#### **Art. 51 - Piante arboree ai lati delle strade**

Si osservano le norme di cui al D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento e successive modifiche ed integrazioni.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per

impiantare alberi o coltivazioni arboree lateralmente la strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a metri sei (vedasi allegato grafico n.7/4).

Per le strade vicinali e private si osservano le distanze di cui all'allegato n.7/3.

All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dallo strumento urbanistico vigente o, in difetto, quelle di cui all'art. 892 del Codice Civile.

#### **Art. 52 - Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione**

I proprietari frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine, anche se in ottemperanza a quanto disposto dal presente Regolamento, sono tenuti a sfrondare i rami garantendo il libero passaggio di almeno ml. 4.00 e le radici protese verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale.

## **TITOLO N. 8**

### **MIGLIORAMENTI FONDIARI**

#### **Art. 53 - Movimenti di terra**

Si applicano le disposizioni di Legge, in particolare ex L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie senza la prescritta autorizzazione di legge.

#### **Art. 54 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli.**

E' fatto divieto di eliminazione totale o parziale di siepi, filari e zone boscate esistenti (così come definite dall'art.106), il prosciugamento di torbiere e prati umidi, la chiusura di olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva, di aratura di prati stabili. Per prati stabili si intendono quelli di cui alla Legge Regionale n° 9 del 2005 o comunque ricadenti all'interno del perimetro delle aree di parco comunale e classificati tali ai sensi dei singoli regolamenti.

In caso di inadempienza, il proprietario o di chi per esso avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

L'eliminazione totale o parziale delle siepi (così come definita all'art. 106) è soggetta a preventiva comunicazione al Sindaco, il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi e a definire la fattibilità dell'intervento, eventuali prescrizioni a tutela di interessi di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica che possono comprendere anche misure di impianto compensativo.

#### **Art. 55 - Accorpamento di fondi agricoli -Interventi di riordino fondiario.**

Gli accorpamenti fondiari superiori a ha. 5, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno

eseguiti previa Autorizzazione del piano di riordino approvato dal competente Consorzio di Bonifica.

Nei casi in cui si ricade in riordini fondiario e/o di riassetto della proprietà, anche se autorizzati o eseguiti dal competente Consorzio di bonifica, in conseguenza all'estirpo di filari, siepi o boschette, si dovrà provvedere alla realizzazione di nuovi impianti in compensazione per una superficie non inferiore al cento per cento a quella spiantata garantendo contestualmente, nel caso di siepi e filari, almeno il medesimo sviluppo lineare.

#### **Art. 56 - Realizzazione di impianti irrigui.**

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad Autorizzazione nel caso che:

- Il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette in cemento armato entro o fuori terra;
- L'impianto preveda la realizzazione di manufatti in cemento armato l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione.

#### **Art. 57 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee.**

E' vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione ottenuta ai sensi di Legge.

#### **Art. 58 - Impianti arborei e formazione di siepi.**

I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata negli allegati 4/2 e 8/1.

Gli impianti di colture arboree quali pioppeti, frutteti e vigneti devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata al Titolo n. 9 art. 60.

## TITOLO N. 9

### ATTIVITA' AGRICOLA

#### Art. 59 - Aratura degli stocchi

E' fatto obbligo di aratura o comunque di distruzione dei residui colturali primaverili-estivi entro il mese di aprile, fatto salvo diverse tecniche di coltivazione.

#### Art. 60 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree.

Salvo diversi accordi fra le parti, privati e/o Enti gestori e, fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine:

		<b>POCENIA</b>	<b>RIVIGNANO</b>	<b>TEOR</b>
Coltivazioni erbacee	ml.	0.50	0.50	0.50
Viti e frutteti a filare singolo (come Codice Civile)	ml.	0.50	0.50	0.50
Piantagioni arboree:				
Vigneti, frutteti, boschetti	ml.	3.00	3.00	3.00
Alberi da legno in genere e boschi	ml.	5.00	5.00	5.00
Pioppeti e similari	ml.	8.00	8.00	8.00
Pioppeti e similari a ceduazione (biomassa)	ml.	5.00	5.00	5.00
Pioppeti da serre, vigneti e frutteti	ml.	25	25	25
Pioppeti da aree urbane (Tavola 3, zona 1)	ml.	50.00	50.00	50.00
Pioppeti dagli edifici residenziali in genere	ml.	50.00	50.00	100.00

Per quanto riguarda i frutteti, salvo diversi accordi fra le parti, privati e/o Enti gestori e fatte salve le colture esistenti ed il loro reimpianto, dovranno essere rispettate le seguenti distanze

da edifici residenziali	ml.	30.00	30.00	30.00
-------------------------	-----	-------	-------	-------

Le piante ornamentali poste in ambito urbano non sono soggette alla presente norma e dovranno rispettare le distanze riportate all'art. 109 (allegato grafico 8/1).

**Art. 61- Taglio di pioppeti e dei boschi cedui - obblighi dei proprietari e/o conduttori.**

Al fine di prevenire danni alle strade comunali e vicinali ed alle infrastrutture agricole derivanti dalle operazioni di taglio dei pioppeti e dei boschi e dal trasporto dei tronchi, ogni proprietario, conduttore, acquirente, azienda incaricata al taglio o al trasporto si assume ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati anche da terzi incaricati alle lavorazioni.

Pertanto i soggetti sopra, o uno di essi, indicati sono tenuti a:

- Obbligo di denuncia al taglio e obbligo di dichiarazione di chi si assume le responsabilità da effettuarsi mediante modello allegato 9/1 da trasmettere all'Autorità comunale con almeno 15 (quindici) giorni d'anticipo rispetto all'epoca di taglio;
- Obbligo di comunicazione di fine lavori da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dalla fine mediante modello allegato 9/2.

Il ripristino di eventuali danni alle strade comunali ed infrastrutture agricole rimane a completo carico dei proprietari del fondo e dovranno essere eseguiti precedentemente alla comunicazione di fine lavori. Nel caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale farà eseguire i lavori con spese a carico degli inadempienti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

La presentazione di denuncia non compilata in tutte le sue parti equivale a omessa denuncia.

**Art. 62 - Impiego di prodotti fitosanitari.**

L'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" sono subordinati al possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 e 27 del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, mentre quelli definiti "irritanti" e quelli fuori classificazione hanno regolamentazioni diverse a seconda dell'utente. D.M.21 7/91.

Il titolare del patentino e più' in generale l'utilizzatore di tutte le classi sopracitate,

è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale,
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni:
- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

### **Art. 63 - Erogazione di presidi sanitari**

Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da regolamenti comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:

- Tavola n. 3 , zona 1 (area urbana)



Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione del caso di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario regionale.

I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati con l'impiego di presidi irritanti (XI) o non classificati (NC), in assenza di vento, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano.

Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di ml. 3.00 .

- Tavola n. 3 , zona 2 (prima area periferica)

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione per le colture frutticole (melo, pero, pesco) e orticole a pieno campo ove l'impiego è consentito nelle indicazioni diramate dalla lotta guidata. Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario regionale o l'autorità forestale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto.

I trattamenti ai pioppeti o a qualsiasi altra coltura in altezza potranno essere effettuati solo con impiego di specifici prodotti anti-deriva, in assenza di vento, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano.

Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di ml. 3.00 .

- Tavola n. 3 , altre aree.

I trattamenti sono consentiti, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative in zona di tutela ambientale, con i seguenti limiti:

- Il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisasse tale rischio il trattamento deve essere momentaneamente sospeso;
- Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 30.00 dalle abitazioni per trattamenti alle chiome e ml. 10.00 per trattamenti a terra. Dette distanze potranno essere ridotte ad 1/3 su richiesta dell'interessato qualora comprovi la presenza di idonea barriera vegetale o l'impiego esclusivo di

- prodotti biologici;
- Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml 10.00 dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante Ordinanza del Sindaco;
  - E' vietato l'uso di presidi sanitari su tutti i terreni che, per la loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati;
  - E' vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi e nelle siepi salvo prescrizione dell'autorità forestale o dal servizio Fitosanitario Regionale o dall'Ordinanza del Sindaco.

**Art. 64 - Norme per la preparazione e il trasporto delle poltiglie.**

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche. E' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato, nei corsi d'acqua.

Il trasporto delle miscele sulle pubbliche vie è vietato ai sensi del vigente codice della Strada.

**Art. 65 - Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari.**

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati.

**Art. 66 - Aspersione di esche avvelenate**

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate o scopo di protezione agricolo, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini dei fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia ditali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile .Qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno ad animali diversi da

quelli per cui è previsto il trattamento dovranno essere adottati accorgimenti adeguati alla protezione delle esche(es. sotto tegole).

### **Art. 67 - Smaltimento di reflui zootecnici.**

Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative di legge ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 07/04/2006 e nei regolamenti comunali di igiene e sanità, evitando l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per l'ambiente e gli abitanti delle case vicine.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) Tavola n. 3 , zona 1 (aree urbane ed adiacenti ad esse);

Divieto di applicazione.

b) Tavola n. 3 , zona 2 (prima area periferica);

L'applicazione al terreno può essere eseguita solo durante le ore notturne e nel periodo invernale (dal 01/10 al 30/04) tra le ore 19.00 e le ore 10.00 del mattino seguente seguita da immediato interramento, mediante lavorazione eseguita con treno di macchine agricole.

L'applicazione è consentita con i limiti indicati nel successivo articolo 68bis.

c) Tavola n. 3 , zona 3 (altre aree);

L'applicazione al terreno deve essere eseguita durante le ore notturne, nel periodo invernale (dal 01/10 al 30/04) tra le ore 19.00 e le ore 10.00 del mattino seguente e nel periodo estivo (dal 01/05 al 30/09) tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del mattino seguente.

L'applicazione è consentita con i limiti indicati nel successivo articolo 68bis.

I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire entro 12 ore dall'applicazione.

In ogni caso, il percorso dalla concimaia al luogo d'aspersione deve evitare, salvo casi di forza maggiore, il transito attraverso i centri urbani o comunque densamente abitati. All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestie per il vicinato ed in ogni caso, dovrà essere eseguito negli orari sopra previsti . i mezzi adibiti al

trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spanditure e aerosol.

Nel corso delle operazioni si dovrà evitare l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per l'ambiente circostante. Qualora, causa eventi meteorologici avversi (alta temperatura, vento, ecc.), l'aspersione fosse causa di disagi agli abitanti delle case vicine, la pratica dovrà essere sospesa.

#### **Art. 68 - Concimazione o amendamento con materiali fermentescibili e putrescibili.**

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o amendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati e rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.

La vuotatura dei letamai e delle concimaie deve essere eseguita evitando in ogni modo lo spargimento di materiale o di liquidi durante le operazioni di travaso e di trasporto; devono essere inoltre prese tutte le precauzioni per evitare rischi alla salute pubblica, sviluppo di odori e diffusione di aerosoli.

#### **Art. 68 bis - Divieti di utilizzazione dei letami e dei liquami.**

L'utilizzo dei letami e' vietato almeno nelle seguenti situazioni:

- 1a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 1b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 1c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- 1d) per le acque lacuali entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- 1e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 1f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti ai punti 1a), 1b), 1e) e 1f) e' vietato almeno nelle seguenti situazioni e periodi:

- 2a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili, e comunque non oltre una pendenza media superiore al 20%;
- 2b) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- 2c) per le acque lacuali entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- 2d) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati; il divieto di utilizzo dei liquami si estende alla fascia di 80 metri dalle abitazioni indipendentemente dalla zona dove sono poste e di 30 metri dalle strade;
- 2e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- 2f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- 2g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- 2h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- 2i) durante le piogge e nei due giorni successivi ogni precipitazione;
- 2k) nel caso di ristagno o ruscellamento dei liquami;

Le disposizioni di cui ai punti 1c), 1d), 2b) e 2c) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

#### **Art. 69 - Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.**

E' fatto obbligo di segnalazione preventiva all'autorità comunale della data e delle modalità di aspersione per riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale, e comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

## **Art. 70 - Depositi di letame e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli su suolo agricolo.**

E' consentito il deposito temporaneo di letame e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli su suolo agricolo, solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi con le seguenti prescrizioni:

- l'accumulo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento;
- la quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo;
- l'accumulo non e' ammesso a distanza inferiore a m 300,00 dalle case di abitazione;
- l'accumulo non e' ammesso a distanza inferiore a 5 m dalle scoline, a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ed a 40 m dalle sponde dei laghi;
- l'accumulo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa ed essere coperto con teli e altri materiali idonei al contenimento degli odori;
- devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a prevedere un'idonea impermeabilizzazione del suolo; in particolare dovrà essere creato un cordolo in argilla intorno al deposito onde evitare il ruscellamento dei colaticci;
- l'accumulo non puo' essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

## **Art. 71 - Irrigazione a scopo agricolo.**

L'irrigazione a scopo agricolo è consentita nelle modalità previste dal Regolamento Irriguo del Consorzio di competenza.

Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo tale da impedire al getto d'acqua di raggiungere la sede stradale, per evitare di arrecare pericolo e danni alla viabilità.

Nelle zone 1 (area urbana) e 2 (prima area periferica) della Tavola n. 3 l'irrigazione mediante sollevamento delle acque a motore è vietata nelle ore notturne dalle 23.00 alle 7.00.

## TITOLO N. 10

### MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI ANIMALI E INSETTI NOCIVI

#### **Art. 72 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.**

Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto segue:

- Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni.
- Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al servizio forestale per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

#### **Art. 73 - Norme per la prevenzione di diffusione della zanzara tigre.**

##### **Obblighi dei privati**

Tutti i cittadini nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno sono tenuti a :

- evitare l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi i terrazzi ed i balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;

- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, in particolare per i conduttori di orti e/o giardini, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento al massimo settimanale;
- trattare l'acqua presente nei tombini – pozzetti di raccolta – smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida, acquistabili presso le farmacie o altri negozi specializzati.

### **Obblighi per le aziende ed attività**

I responsabili dei cantieri edili devono:

- evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni;
- sistemare i materiali di risulta dell'attività di cantiere onde evitare raccolte d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dei lavori, nel quale caso deve essere obbligatoriamente curata la disinfestazione quindicinale.

Tutte le aziende di tipo artigianale, commerciale ed agricolo devono adottare tutti i provvedimenti atti allo scopo di prevenire tali accumuli d'acqua, con particolare riferimento alle attività di rottamazione, stoccaggio di materiali da recupero e detenzione anche a titolo temporaneo di copertoni. Pertanto tutti i possibili "contenitori" di acqua piovana devono essere svuotati e posti sotto idonea copertura.

In caso di impossibilità, è fatto obbligo a tutte le aziende di provvedere ad adeguata disinfestazione a cadenza quindicinale con prodotti liquidi nebulizzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata da ditte idonee.

### **Art. 74 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi.**

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.



## **TITOLO N. 11**

### **BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA**

#### **Art. 75 – Istituzione di nuovi allevamenti.**

Chiunque intenda attivare un allevamento anche a carattere familiare, deve darne avviso al Sindaco 15 giorni prima dell'attivazione (R.D.1934 n.216). Il titolare dell'allevamento deve chiedere all'A.S.S. di competenza territoriale la registrazione ai sensi del D.Lvo 336/99 e D.P.R. 317/96.

#### **Art. 76 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.**

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

#### **Art. 77 - Accertamento della causa di morte.**

Il Veterinario di Distretto deve accertare la causa di morte di animali indetti o sospetti di esserlo. Il proprietario pertanto, avvisata la competente autorità sanitaria, dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito

dell'accertamento.

#### **Art. 78 - Seppellimento di animali morti.**

E' fatto obbligo di rivolgersi al Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio che fornirà agli interessati specifiche informazioni per il comportamento da tenersi nei singoli casi.

#### **Art. 79 - Spostamento di animali morti.**

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente Regolamento CE n.1774/2002 e successive modificazioni.

Anche per gli animali da guardia e/o compagnia morti si devono rispettare i disposti del vigente Regolamento CEn.1774/2002 e successive modificazioni.

#### **Art. 80 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali.**

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti del vigente Reg. CE n.1774/2002 e successive modificazioni.

#### **Art. 81 - Cremazione, trasformazione industriale.**

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

#### **Art. 82 - Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali**

Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, e' consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dal vigente Reg.CE n.1774/2002 e successive modificazioni. Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

**Art. 83 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici - Anagrafe  
canina**

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

I possessori di cani sono obbligati ad adeguarsi alle disposizioni comunali di anagrafe canina L.R. 39/90 e L.R. 218/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 84 - Custodia dei cani nei fondi privati**

I cani dovranno essere tenuti in aree recintate o comunque con modalità tali da impedire la comunicazione con la pubblica via o con le altre proprietà.

La presenza di cani da guardia o pericolosi dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Le recinzioni, in particolare quelle rivolte verso la pubblica via, dovranno impedire la fuoriuscita del cane o di parte di esso, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.

**Art. 85 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.**

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio o debitamente custoditi.

I cani da guardia, i cani di grossa taglia o i cani comunque pericolosi, oltre al guinzaglio dovranno essere muniti di idonea museruola. Sono considerati cani pericolosi quelle previsti per Legge o quelli riconosciuti tali nelle circostanze dei fatti.

Tutti i cani condotti in aree affollate (manifestazioni, fiere ecc,) dovranno contemporaneamente essere tenuti al guinzaglio e dotati di museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per

servizio.

É fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali.

#### **Art. 86 - Cani vaganti sulle vie e luoghi aperti al pubblico.**

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati a norma di legge.

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, operazioni sanitarie, nutrizione e custodia.

Chiunque abbandoni animali domestici sarà perseguito ai sensi delle Leggi vigenti al momento del fatto.

#### **Art. 87 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui.**

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario oppure ove questi non gli sia noto, ovvero non sia agevolmente e/o immediatamente reperibile, all'autorità comunale che agisce ai sensi dell'art. 85 ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti da parte del proprietario.

#### **Art. 88 - Trasporto di animali vivi**

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08~02,1954, n. 320 e D.Lvo. 532/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il trasporto di animali si rimanda al codice della Strada art.169 e successive modificazioni.

#### **Art. 89 - Maltrattamento di animali.**

Gli organi di Polizia che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali provvederanno nei termini stabiliti per Legge.

- E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti

- degli animali e più specificatamente, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche, e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;
- E' fatto assoluto divieto di addestrare gli animali ricorrendo a percosse o comunque a qualsiasi forma di violenza;
  - E' fatto assoluto divieto di detenere gli animali , di qualsiasi specie, esposti alle intemperie senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo;
  - A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali in particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazzi o balconi;
  - E' fatto assoluto divieto di detenere cani alla catena se questa è inferiore a metri quattro ovvero a metri tre qualora la catena possa scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno tre metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato e i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili;
  - I recinti per la custodia dei cani devono essere di dimensioni adeguate al numero ed alla razza. In ogni caso, per i cani destinati a vivere esclusivamente nel recinto, la superficie non può essere inferiore ai quindici metri-quadri. Ogni animale deve avere a disposizione un ripari rialzato dal suolo, chiuso su almeno tre lati, oltre al tetto ed al pavimento in maniera di consentire all'animale di proteggersi dalle intemperie;
  - E' fatto assoluto divieto di trasportare cani ed altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione;
  - Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurato spazio, aerazione, illuminazione adeguati, nonché acqua e cibo adeguati alla necessità della specie e dell'età;
  - E' fatto assoluto divieto di strumentalizzare l'animale per la pratica dell'accattonaggio in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali in non buon stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare;
  - Il proprietario od il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso ove necessario al veterinario;

- E' vietato l'impiego di mammiferi e uccelli in ogni forma di gioco, lotteria o spettacolo, anche in occasione di fiere, festival, mercati, luna park da destinare quale premio ai vincitori;
- E' vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. E' vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.

## TITOLO N. 12

### COSTRUZIONI RURALI

#### **Art. 90 - Case rurali. Definizione e norme generali.**

Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione e collegata al normale funzionamento dell'azienda agricola della quale fa parte integrante. Le case rurali, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione sono subordinate al rilascio di Concessione o Autorizzazione da parte del Sindaco, o procedura DIA.

Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nei Regolamenti Comunali.

#### **Art. 91 - Case rurali. Difesa dall'umidità.**

A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono avere sempre un livello superiore di almeno cm. 15 a quello del terreno circostante, fatti salvi livelli più alti cui possono giungere i corsi d'acqua vicini alla casa in caso di esondazione. In mancanza di cantine i vespai devono essere costruiti con un sottofondo di scorie, ghiaia, ecc. dello spessore di almeno cm.20 e con materiali atti ad assicurare la impermeabilità e la difesa dell'umidità.

Per i locali di abitazione al piano terra deve essere realizzato un solaio controterra che formi un intercapedine d'aria di altezza non inferiore a cm 20 adeguatamente areata (LR 44/85 art.4).

Esse non debbono essere in nessun caso addossate a terrapieni ma devono essere distaccate dagli stessi di almeno tre metri.

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

#### **Art. 92 - Case rurali. Servizi igienici.**

Le condutture ed i fognoli devono essere realizzati secondo prescrizione del Regolamento Comunale e mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.

Le acque nere derivanti dalle latrine dovranno essere trattate e disperse nelle modalità previste dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Sono proibite le latrine nei cortili o a bordo dei letamai.

#### **Art. 93 - Case rurali. Dotazione idrica.**

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile.

#### **Art. 94 - Case rurali. Scolo delle acque meteoriche.**

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della medesima.

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

#### **Art. 95 - Allevamenti a carattere intensivo ed industriale – Igiene dei ricoveri.**

Chiunque intenda attivare una qualsiasi nuova forma di allevamento deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele (art. 216 R.D. 27.07.1934 n. 1265).

La nuova costruzione o la trasformazione di edifici rurali esistenti in ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta comunicazione al Sindaco che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

I nuovi allevamenti dovranno rispettare dal punto di vista edilizio le norme di cui ai rispettivi Regolamenti Edilizi comunali e dal P.R.C.G.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.



Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche, al regolamento edilizio vigente ed in subordine, in mancanza di disposizioni normative e regolamentari, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri : 3,00 ml;
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o UBA (unità bovina equivalente) e individuati all'Allegato n. 12/1
- il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o altre materie.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

#### **Art. 96 - Stalle miste**

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle in uso.

### **Art. 97 – Recinti all'aperto**

Ferme restando le norme PRGC e regolamento edilizio comunale, i recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati a distanza tale dalle abitazioni onde evitare l'emanazione di odori molesti.

In ogni caso dovrà essere osservata la distanza di almeno 20 mt dalle abitazioni di terzi e la distanza minima di un metro dal confine di proprietà.

L'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di preservare la salubrità dei luoghi ed evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al Titolo n. 2 art. 10.

E' consigliato predisporre un reparto per l'isolamento dei capi o animali infetti.

### **Art. 98 - Allevamenti a carattere familiare – Definizione e igiene dei ricoveri.**

I ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, diporto, ornamento ed ai fini di difesa ed utilità quali:

- a) conigliere fino a 50 capi,
  - b) pollai fino a 50 capi,
  - c) apiari n. 30 arnie,
  - d) porcilaie fino a 3 capi adulti per autoconsumo (D.P.R. 317/96 art. 2 comma 3),
  - e) voliere, fino a 50 capi;
  - f) box cani e gatti fino a 5 capi per specie,
  - g) stalle di bovini ed equini fino a 3 capi,
  - h) ricoveri per ovi-caprini fino a 3 capi (D.P.R. 317/96 art. 2 comma 3),
- sono definiti quali allevamenti a carattere familiare e sono soggetti ad

autorizzazione del Sindaco qualora non siano per autoconsumo.

Il numero di capi sopra indicati è consentito fino al raggiungimento del limite massimo totale di 1,5 (uno e mezzo) UBA con limitazione a non più di tre capi suini adulti o all'ingrasso.

Per gli allevamenti di carattere superiore valgono le norme in vigore emanate dalle Autorità Sanitarie.

Il proprietario di tali animali è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza indicandone la specie ed il numero per le specie indicate ai punti d, g, h.

In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 20 ml dalla strada e dalle abitazioni di terzi;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta.
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.

Fatte salve le norme dei P.R.G.C. e regolamenti edilizi comunali, i porcili contenenti fino a 5 capi adulti e quelli per autoconsumo non possono essere costruiti se non in muratura ed a una distanza minima di m. 30 dalle abitazioni di terzi e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Fatta esclusione per le preesistenze è vietata la costruzione di nuovi porcili nelle zone non agricole definite A - B - C - H - D - dai vigenti strumenti urbanistici comunali.

Tali ricoveri per animali devono essere distaccati dalla casa di proprietà di almeno 6 metri; debbono essere aerati e tenuti puliti.

Sono fatte salve le preesistenze entro le zone residenziali purché contenute all'interno dei parametri igienico-sanitari.

#### **Art. 99- Ricoveri per animali. Igiene della costruzione.**

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a ml 3.00 per i bovini ed equini, a ml. 2.40 per gli altri tipi e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 20 per ogni UBA (unità bovino adulto). Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla. E' assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericci usati.

I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa rurale. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione, e non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno 6 metri per quelli esistenti.

I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitabili.

I nuovi fabbricati dovranno prevedere un locale di isolamento per animali infetti (circa il 10% del totale) e possibilmente adeguati sistemi di cattura degli animali stessi, inoltre dovranno rispettare il D.L.vo 146/2001.

#### **Art. 100 - Ricoveri per animali – Contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili.**

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili. La loro capacità di stoccaggio deve essere calcolata in base a quanto stabilito dal Capo III del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 07/04/2006 in proporzione ai capi ricoverabili ed alle esigenze colturali. Devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili di nuova costruzione devono essere posti ad almeno 30 metri dall'abitazione del proprietario e ad almeno 80 metri da edifici di proprietà di terzi.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- fatto salvo quanto sopra indicato consentire un'autonomia di stoccaggio di almeno sei mesi delle deiezioni della stalla;
- avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm.100;

#### **Art. 101 - Ricoveri per animali. Abbeveratoi.**

Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

#### **Art. 102 - Ricoveri per animali. Depositi di foraggi e insilati.**

Fatte salve le norme dei vigenti P.R.G.C. e regolamenti edilizi comunali, i depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle abitazioni.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.

#### **Art. 103 - Altri annessi rustici.**

I forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali di nuova costruzione (depositi, ecc.) devono essere distaccati dalla casa rurale e non possono essere edificati in aderenza.

#### **Art. 104 - Igiene delle stalle da latte.**

Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 09.05.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di ml. 2.00, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabi per i mungitori.

#### **Art. 105 - Allevamenti di animali – Industria insalubre.**

Sono considerati industria insalubre ai sensi del D.M. 05.09.1994 di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 gli allevamenti di qualsiasi animale superiore a 50 U.B.A. così come ricavato dalla tabella di seguito riportata.

## TITOLO N. 13

### POLIZIA FORESTALE

#### Art. 106- Definizioni.

Ai fini del presente regolamento sono considerati (vedi allegato 8/1):

Alberi di alto fusto: quelli con il fusto di una altezza di oltre tre metri;

Alberi di medio fusto: quelli con una altezza del fusto fino a tre metri;

Alberi di piccolo fusto: quelli con una altezza del fusto inferiore ai due metri e mezzo;

Arbusti: piante legnose ramificate fin dalla base sotto forma di cespuglio;

Ceppaia: parte del tronco a cui sono attaccate le radici a fior di terra o alberi di un bosco ceduo che tagliansi al ceppo in basso;

Capitozza: albero potato sotto il punto dove il pedale si ramifica;

Piantagione arborea: ogni coltura agricola pluriennale (a ciclo breve e/o ciclo lungo) per la produzione di legno monospecifica (es. noce, ciliegio, frassino, ecc.); ogni coltura pluriennale per la produzione di frutta (es. melo, pero, , pesco, ecc.); coltura della vite ad eccezione di vivai e barbatelle;

Pioppeto: in senso lato ogni coltura agricola pluriennale per la produzione di legno monospecifica del pioppo estensibile ad altre specie di analoghe caratteristiche (es. pawlonia); ogni coltura agricola poliennale di pioppi per la produzione biomassa a turno di ceduzione inferiore ad anni cinque, sono esclusi i vivai di pioppo.

Bosco: ogni area ricoperta di vegetazione arborea o arbustiva naturale o naturalizzata rispondente alle seguenti caratteristiche: superficie minima mq. 1000; lato minimo ml. 10,00; copertura minima 30% (della proiezione delle chiome). Sono escluse le piantagioni arboree da legno sia a breve che a lungo ciclo e gli impianti arborei plurispecifici di turno culturale inferiore ad anni 40.

Boschetto: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive non poste in filare, e tali da non rientrare nei parametri espressi nella definizione di bosco o di siepe;

Siepe: ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a ml 4.00;

Filare: la successione mono o plurispecifica di piante arboree e/o arbustive non rientranti nei parametri minimi di siepe;

Alberi notevoli o di pregio: per albero notevole si intende ogni elemento arboreo rispondente almeno ad una delle seguenti caratteristiche:

- età superiore ad anni 50;
- altezza superiore a ml 15.00

diametro di almeno 40 cm misurato all'altezza di un ml 1.5 da terra;

per albero di pregio si intende ogni elemento arboreo autoctono di pregio, della seguenti specie:

<i>Acer Campestre</i>	Acero campestre
<i>Carpinus Betulus</i>	Carpino bianco
<i>Fraxinus Angustifolia</i>	Frassino ossifillo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Quercus (spp.)</i>	Quercia / Farnia
<i>Tilia Cordata</i>	Tiglio
<i>Ulmus Minor</i>	Olmo campestre

Prati stabili naturali: le formazioni erbacee che vegetano sui terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione.

#### **Art. 107 - Diminuzione di superficie boscata.**

E' fatto divieto di riduzione di superficie boscata o bosco mediante sradicamento, deceppamento o brucio delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle superfici boscate senza preventiva autorizzazione.

Rimane ammessa la ceduzione e il taglio con le modalità di seguito riportate.

- Epoca di intervento: dal 1° ottobre al 31 marzo;
- Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
- Il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice.
- Il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di



non danneggiare le piante ed il novellame presenti.

- L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
- I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi, comunque entro e non oltre la fase di esbosco, il più prontamente possibile ed entro i periodi di intervento (dal 1° ottobre al 31 marzo).
- Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di ml. 20.00 dalle strade.

Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle norme vigenti di legislazione forestale.

#### **Art. 108 - Taglio d'alberi di pregio o notevoli.**

E' fatto divieto di taglio d'alberi notevoli senza la comunicazione da presentarsi mediante l'allegato modello 13/2 al Comune il quale potrà trasmetterla la denuncia di taglio unitamente alla richiesta di indicazioni tecniche al competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, qualora non fosse pervenuta al richiedente indicazione contraria, si potrà procedere al taglio.

Nel caso di taglio abusivo, oltre alle sanzioni amministrative previste, si applica la sanzione accessoria del ripristino mediante reimpianto.

#### **Art. 109 - Impianto o sostituzione di alberi.**

L'impianto di nuovi alberi dovrà essere posizionato ad una distanza minima dal confine pari a quanto indicato nell'allegato grafico 8/1.

I nuovi impianti arborei ed arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze locali indicate nell'Allegato n. 13/1.

#### **Art. 110 - Ambiti naturali tutelati.**

All'interno dei parchi, dei biotopi e degli ambiti di tutela ambientale valgono le norme dei regolamenti specifici propri dei piani attuativi. In assenza si applicano le norme del presente regolamento.

**TITOLO 14**  
**TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E DELLA**  
**TRANQUILLITA' ALTRUI**

**Art. 111 - Accensione di fuochi.**

In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

L'incenerimento dei sacchi di plastica (contenitori di concimi), dei contenitori di presidi sanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio, di paglia, fieno o foraggio è punito come attività di smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi del D.L.vo 152/06 e successive integrazioni.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui derivanti da potature, di modeste quantità, con le seguenti modalità:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa.
- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-20) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.
- E' consentita l'accensione di fuochi in occasione festive particolari( es. falò epifanici) solo previa autorizzazione comunale e delle autorità competenti.

**Art. 112 - Produzione di suoni e rumori.**

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di suoni e rumori superiori a 40 dB misurati a 20 ml. dall'origine sonora purché non provocati dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzati.

### **Art. 113 - Produzione di luci moleste.**

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di luci moleste con lampade a faro o riflettore a più di 500W purché non provocati dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzati.

### **Art. 114 - Impiego di motofalciatrici.**

E' vietato l'impiego di attrezzature rumorose, motofalciatrici e similari (decespugliatori, motoseghe, rasaerba ecc.), dalle ore 0.00 alle ore 8.00 e dalle ore 21.00 alle 24.00 nelle aree urbane indicate dalla zona 1 della Tavola n.3.

Dal mese di aprile al mese di settembre il divieto di cui al comma 1 è esteso anche dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche nelle altre zone se le lavorazioni vengono effettuate nelle vicinanze di abitazioni.

### **Art. 115 - Terreni liberi. Divieti.**

I terreni liberi da colture non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di rifiuti di qualsiasi origine.

I terreni ricompresi nell'area urbana – zona 1 - e prima zona periferica – zona 2 - di cui alla tavola 3 del regolamento, dovranno essere periodicamente sfalciati con immediato asporto delle erbe (fatte salve le aree gestite a riposo come previsto dai regolamenti comunitari vigenti) e ramaglie spontanee risultanti, al fine di tutelare sia l'igiene che la salute pubblica e il decoro delle zone residenziali. Il limite di decoro è stabilito in una massima altezza media di 50 cm delle essenze erbacee.

Nel caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il comune provvederà d'ufficio con spese a carico degli interessati ferme restando le applicazioni delle sanzioni previste per legge.

### **Art. 116 - Colture agrarie. Limitazioni.**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

#### **Art. 117 - Edifici pericolanti.**

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici dimessi e pericolanti di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo. In ogni caso dovrà procedere a:

- Recintare l'edificio stesso qualora comunicante con la pubblica via o comunque facilmente accessibile;
- Apporre cartelli di pericolo;
- Rimuovere e portare a discarica gli eventuali ruderi presenti.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando le sanzioni penali ed amministrative previste per Legge.

Le Amministrazioni, nel caso di possibilità di utilizzo di edifici pericolanti quale rifugio o per qualsiasi altra attività hanno la facoltà di ingiungere la muratura di porte e finestre al fine di evitare l'ingresso e l'utilizzo di detti immobili.

## **TITOLO N. 15**

### **VENDITA PRODOTTI AGRICOLI**

#### **Art. 118 - Esercizio dell'attività di vendita**

Ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001 n° 228, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., singoli od associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

A coloro i quali non sono iscritti nel sopraccitato Registro si applica la disciplina prevista dalla legge 9 febbraio 1953 n° 59.

Qualora nell'anno solare precedente, i ricavi derivanti dall'attività di vendita dei prodotti non aziendali superino i limiti previsti dal D. Lgs. N° 228/2001 si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. N° 114/1998.

#### **Art. 119 - Vendita in forma itinerante**

Le vendite dirette dei prodotti agricoli in forma itinerante (intendendosi per tale il commercio sulle aree pubbliche senza posteggio fisso, nonché al domicilio del consumatore e dove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago) è soggetta a previa denuncia di inizio attività da presentare al Comune ove ha sede l'azienda.

L'attività di vendita potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia sopraccitata. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dovrà dare comunicazione all'amministrazione competente.

#### **Art. 120 - Vendita in forma non itinerante**

La vendita al dettaglio in forma non itinerante o in locali aperti al pubblico è soggetta a previa denuncia di inizio attività da presentare al Comune ove si intende esercitare la vendita, decorsi trenta giorni dalla quale potrà essere iniziata l'attività.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito

dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, non è richiesta la denuncia di inizio attività.

Per la vendita al dettaglio nelle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è necessaria la denuncia di inizio attività preceduta dalla domanda di assegnazione del posteggio medesimo, come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. N° 228/2001.

#### **Art. 121 - Requisiti morali per l'accesso all'attività**

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti, non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

#### **Art. 122 - Vendita di prodotti agricoli non trasformati**

Si definiscono prodotti agricoli non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche.

Per quanto concerne le produzioni animali si intendono prodotti non trasformati le uova e gli animali vivi.

La vendita di prodotti agricoli non trasformati può essere esercitata senza alcuna autorizzazione sanitaria. Sono ammesse le operazioni di disposizione in cassetta, tolettatura dei prodotti e lavaggio.

#### **Art. 123 - Vendita di prodotti agricoli trasformati**

Si definiscono prodotti agricoli trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta sono stati sottoposti a trattamenti che ne modifichino le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche. Rientrano ad esempio in questa categoria i vini, gli insaccati, i formaggi, i mieli, gli animali allevati e macellati in azienda ed ogni altra produzione animale che è stata sottoposta ad interventi, trattamenti, processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche

merceologiche e/o organolettiche.

La vendita di prodotti agricoli trasformati può essere effettuata solo previa specifica autorizzazione sanitaria.

#### **Art. 124 - Sicurezza per chi accede in azienda**

L'imprenditore agricolo, singolo o associato, che esercita l'attività di vendita e/o somministrazione presso la propria azienda agricola deve aver cura che in tutti i luoghi dell'azienda stessa nei quali è consentito l'accesso al pubblico sia garantita la sicurezza dei terzi.

#### **Art. 125 - Vendita del vino (frasca)**

Fatte salve le norme di igiene e sanità, urbanistiche e di destinazione d'uso, il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, deve presentare preventivamente all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza una denuncia di inizio attività dalla quale risulti:

- da quali fondi sia ricavato il vino;
- l'estensione dei medesimi;
- la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;
- in quali locali di sua abitazione od annessi fondi, o altri locali (in quanto non dispone né di locali annessi ai propri fondi, né di casa di abitazione nel Comune nel quale le vigne sono situate) intenda vendere il prodotto;
- l'autorizzazione sanitaria alla vinificazione;
- di non aver riportato condanne penali e non essere comunque nelle condizioni di cui all'art. 11 del TULPS;
- di non aver contravvenuto agli obblighi di cui all'art. 12 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773.

L'attività di vendita/somministrazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza della denuncia di inizio attività.

## **TITOLO N. 16**

### **PENALITA'**

#### **Art. 126 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la Sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale Sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 127 - Pagamento in misura ridotta.**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi.

Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

#### **Art. 128 - Deduzioni difensive.**

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente articoli, gli stessi possono far pervenire, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi e/o chiedere di essere sentiti in carta semplice indirizzata al Sindaco.

#### **Art. 129 - Determinazione e irrogazione delle sanzioni.**

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata,



entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 689 del 24.11.1981.

#### **Art. 130 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali.**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni e Legge Regionale 1/84.

Salvo che il fatto non costituisca reato, o si punito da altre norme di legge, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dai rispettivi articoli .

#### **Art. 131 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, nei casi previsti dal presente regolamento il Sindaco ordina la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.153 del TU. 1915, n.138, TUEL 267/2000 e Legge 241/90 l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

#### **Art. 132 - Inottemperanza all'ordinanza.**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da € 250,00 a €1.500,00

#### **Art. 133 - Sequestro e custodia delle cose**

Gli organi accertatori, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e che sono il prodotto. Nell'effettuare il sequestro si dovranno

seguire i modi e i limiti di Legge.

#### **Art. 134 - Sospensione delle licenze.**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specificata del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzione;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata di 30 giorni. In ogni caso si protrarrà fino a quando non siano stati adempiuti dal contravventore gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa va inflitta.

#### **Art. 135 - Entrata in vigore del regolamento.**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi del vigente statuto.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i precedenti regolamenti in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

## **TITOLO N. 17**

### **SANZIONI**

Alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono applicate le seguenti sanzioni:

- **SANZIONI FASCIA N. 1**

Le violazioni agli articoli sono punite con la sanzione amministrativa:

da € 50,00 a € 500,00

Oblabile in via breve con € 100,00

- **SANZIONI FASCIA N. 2**

Le violazioni agli articoli sono punite con la sanzione amministrativa:

da € 75,00 a € 750,00

Oblabile in via breve con € 150,00

- **SANZIONI FASCIA N. 3**

Le violazioni agli articoli sono punite con la sanzione amministrativa:

da € 100,00 a € 1000,00

Oblabile in via breve con € 200,00

- **SANZIONI FASCIA N. 4**

Le violazioni agli articoli sono punite con la sanzione amministrativa:

da € 150,00 a € 1.500,00

Oblabile in via breve con € 300,00

- **SANZIONI FASCIA N. 5**

Le violazioni agli articoli sono punite con la sanzione amministrativa:

da € 500,00 a € 5000,00

Oblabile in via breve con € 1000,00

- SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

- NS

Non sanzionabile

- TAC

Trasferimento degli atti all'Autorità competente

Secondo la seguente tabella:

TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
2	5	Regolamentazione pascolo vagante	2	
	6	Sanzioni per pascolo abusivo	2	
	7	Attraversamento del territorio con mandrie e greggi	2	
	8	Pascolo su beni demaniali e comunali	2	
	9	Pascolo su aree di tutela ambientale	2	
	10	Allevamento allo stato brado	2	
	11	Pascolo in ore notturne	2	
	12	Esercizio caccia, pesca, raccolta funghi	TAC	
	13	Raccolta di lumache e rane	TAC	
	14	Apiari e alveari – disciplina delle distanze	1	SAR+TAC
	15	Apiari e alveari – disposizioni igienico sanitarie	1	SAR+TAC
16	Apiari e alveari – disciplina del nomadismo	1	SAR+TAC	
3	17	Divieto d'ingresso nei fondi altrui	1	
	18	Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui	1	
	19	Esercizio dell'attività di pesca sportiva e diritto d'accesso ai fondi altrui	1	
	21	Accesso ai fondi con mezzi non idonei	2	
	23	Spigolatura	1	
4	25	Libero deflusso delle acque	2	SAR
	26	Tutela delle piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	3	SAR
	27	Tombinatura di fossi e canali	3	SAR
	28	Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali	2	SAR
	29	Chiusura di fossi	3	SAR
	30	Trasposizione di fossi e canali	3	SAR
	31	Costruzione di nuovi fossi o canali	2	SAR
5	33	Opere vietate lungo i canali di bonifica	2	SAR
	34	Opere eseguibili, previa concessione, lungo i canali di bonifica	2	SAR

6	35	Obblighi dei possessori nel perimetro di bonificazione	2	SAR
	37	Polizia delle acque pubbliche	4	SAR
	38	Distanza delle coltura agrarie dalle acque pubbl.	4	SAR
	39	Distanza delle coltura agrarie dagli argini	4	SAR
	40	Manutenzione ordinaria delle sponde	4	SAR
	41	Manutenzione straordinaria delle sponde	4	SAR
7	43	Consistenza della viabilità rurale	4	SAR
	44	Strade vicinali e interpoderali: manutenzioni	4	SAR
	46	Occupazione delle strade	2	SAR
	47	Aratura e lavorazioni ai bordi delle strade	1	SAR
	48	Pulizia delle strade	1	SAR
	49	Accessi e diramazioni	3	SAR
	50	Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli	3	SAR
	51	Piante arboree ai lati delle strade	1	SAR
52	Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione	1	SAR	
8	53	Movimenti di terra	3	SAR
	54	Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli	3	SAR
	55	Accorpamento di fondi agricoli – interventi di riordino fondiario	3	SAR
	56	Realizzazione di impianti irrigui	TAC	
	57	Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee	TAC	
	58	Impianti arborei e formazione di siepi	1	
9	59	Aratura degli stocchi	1	
	60	Distanza da confini delle colture erbacee e arboree	1	
	<b>61</b>	<b>Taglio di pioppeti e dei boschi – obblighi dei proprietari e/o dei conduttori</b>	<b>3</b>	<b>SAR</b>
	62	Impiego di prodotti fitosanitari	3	
	63	Erogazione di presidi sanitari	3	
	64	Norme per la preparazione e trasporto delle poltiglie	3	
	65	Sconfinamento di miscele contenenti presidi sanitari	3	
	66	Aspersione di esche avvelenate	2	SAR
	67	Smaltimento di reflui zootecnici	2	
	68	Concimazione o amendamento con materiali fermentescibili e putrescibili	2	
	68 bis	Divieti di utilizzazione dei letami e dei liquami	2	
	69	Riutilizzo dei fanghi di depurazione civile e industriale	4	TAC
	70	Deposito di letame e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli su suolo agricolo	2	SAR
71	Irrigazione a scopo agricolo	1		
10	72	Difesa contro le malattie delle piante – denuncia obbligatoria	1	
	73	Norme per la prevenzione della diffusione della zanzara tigre – obblighi dei privati	1	
	73	Norme per la prevenzione della diffusione della zanzara tigre – obblighi per aziende ed attività	2	
	74	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi	1	
11	75	Istituzione di nuovi allevamenti	TAC	
	76	Denuncia di malattie infettive e diffuse degli animali	TAC	
	77	Accertamento della causa di morte	TAC	

	78	Seppellimento di animali morti	TAC	
	79	Spostamento di animali morti	TAC	
	80	Mezzi di trasporto delle carcasse animali	TAC	
	81	Cremazione, trasformazione industriale	TAC	
	82	Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali	TAC	
	83	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici – anagrafe canina	TAC	
	84	Custodia dei cani nei fondi privati	2	
	85	Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico	2	
	86	Cani vaganti sulle vie o in luoghi aperti al pubblico	TAC	
	88	Trasporto di animali vivi	1	
	89	Maltrattamento di animali	3	
12	91	Case rurali. Difesa dall'umidità	1	
	92	Case rurali. Servizi igienici	1	
	93	Case rurali. Dotazione idrica	1	
	94	Case rurali. Scolo delle acque meteoriche	1	
	95	Allevamenti a carattere intensivo ed industriale – igiene dei ricoveri	1	
	96	Stalle miste	1+TAC	
	97	Recinti all'aperto	1	
	98	Allevamenti a carattere familiare – definizione ed igiene dei ricoveri	1	
	99	Ricoveri per animali - Igiene della costruzione	1	
	100	Ricoveri per animali. Letamai	1	
	101	Ricoveri per animali. Abbeveratoi	1	
	102	Ricoveri per animali. Depositi di foraggi ed insilati	2	
	103	Altri annessi rustici	TAC	
	104	Igiene delle stalle da latte	TAC	
	105	Allevamenti di animali - Industria insalubre	TAC	
13	107	Diminuzione di superficie boscata	2+TAC	
	108	Taglio di alberi di pregio o notevoli	3	SAR
	109	Impianto o sostituzione di alberi	1	
14	111	Accensione di fuochi	2	
	112	Produzione di suoni e rumori	2	
	113	Produzioni di luci moleste	2	
	114	Impiego di motofalciatrici	1	
	115	Terreni liberi. Divieti	2	SAR
	116	Colture agrarie. Limitazioni	TAC	
	117	Edifici pericolanti	2	SAR+TAC
15	118	Esercizio attività vendita	3	
	119	Vendita in forma itinerante	3	
	120	Vendita in forma non itinerante	3	
	122	Vendita di prodotti agricoli non trasformati	TAC	
	123	Vendita di prodotti agricoli trasformati	TAC	
	124	Sicurezza per chi accede in azienda	TAC	
	125	Vendita del vino (frasca)	3	

**ALLEGATI**

Al Signor SINDACO  
Del Comune di

---

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 8  
Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di  
uso pubblico.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
in qualità di proprietario e/o di ..... del gregge costituito  
dai seguenti animali:  
n°. .....  
n°. .....  
n°. .....  
n°. .....

**C H I E D E**

L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni  
pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n. .... mapp. n. ....

foglio n. .... mapp. n. ....

foglio n. .... mapp. n. ....

foglio n. .... mapp. n. ....

a decorrere dalla data del ..... sino alla data del .....

Con osservanza.

Firma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li .....



OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 5/c  
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi dotto descritti:  
foglio n. .... mapp. n. ....  
foglio n. .... mapp. n. ....  
foglio n. .... mapp. n. ....  
foglio n. .... mapp. n. ....  
foglio n. .... mapp. n. ....

**A U T O R I Z Z A**

con la presente il sig. ....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:  
n°. ....  
n°. ....  
n°. ....  
n°. ....  
a decorrere dalla data del ..... sino alla data del .....

firma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li .....

Al Signor SINDACO  
Del Comune di

---

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 5/e  
Richiesta autorizzazione transito e pascolo su terreni siti nel  
territorio comunale.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
in qualità di proprietario e/o di ..... del gregge costituito  
dai seguenti animali:  
n°. ....  
n°. ....  
n°. ....  
n°. ....

**CHIEDE**


L'autorizzazione per l'attraversamento del territorio comunale dal  
..... al ..... per il pascolo dei sopraelencati  
animali nei terreni indicati dalle allegate autorizzazioni.

firma: \_\_\_\_\_


....., li .....

FOSSI E CANALI PRIVATI

DISTANZE DA CONFINE DI NUOVE APERTURE




APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'




APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

FOSSI E CANALI PRIVATI POSTI A CONFINE


NUOVI IMPIANTI ARBOREI







DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA




ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA  
 DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI E ALTRI MANUFATTI



DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE





ACQUE PUBBLICHE - DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI







STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO



LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI




DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI




DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI



ARBUSTI



CEPPAIA E  
CAPITOLAZZA




ALBERI DI  
MEDIO FUSTO

PIOPPI

COLTURE A FILARI


COLTIVAZIONI  
ARBOREE




Pari alla massima altezza  
raggiungibile a completamento  
del ciclo vegetativo e comunque  
non inferiore a metri 6,00

IMPIANTI ARBOREI AI BORDI DELLE PROPRIETA'


A




B




C



D



E



- A ALBERI D'ALTO FUSTO ( oltre ml. 3.00 )
- B ALBERI DI MEDIO FUSTO ( fino a ml. 3.00 )
- C ALBERI DI PICCOLO FUSTO ( meno di ml. 2.50 )  
(alberi da frutto, viti, arbusti, ecc.)
- D CEPPAIE  
(robinie ml. 2.00)
- E ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI CONFINE  
(purchè di altezza non superiore al muro)

**Allegato 9/1**

Al Signor SINDACO  
Del Comune di

---

OGGETTO: denuncia di taglio pioppeti e/o boschi ai sensi dell'art. 61 del titolo 9 del Regolamento di Polizia Rurale .

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
recapito telefonico .....  
in qualità di .....  
.....

**COMUNICA**

Che si procederà al taglio dei seguenti pioppeti e/o boschi nel Comune di.....:

Foglio ..... Mappale .....  
Foglio ..... Mappale .....  
Foglio ..... Mappale .....  
Foglio ..... Mappale .....  
Foglio ..... Mappale .....  
Foglio ..... Mappale .....

Superficie totale di taglio in ettari :.....

Comunica inoltre i seguenti dati:

Proprietario dei fondi.....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
recapito telefonico .....

Conduttore dei fondi.....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
recapito telefonico .....

Incaricato al taglio: .....

nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
recapito telefonico .....

Incaricato al trasporto: .....

nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
recapito telefonico .....

Acquirente: .....

nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
recapito telefonico .....

#### D I C H I A R A

- che taglio avverrà in data successiva al 15° giorno dall'inoltro della presente denuncia;
- che le responsabilità in ordine a eventuali danni alle strade ed infrastrutture vengono assunte da:

.....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
recapito telefonico .....  
in qualità di .....  
.....

- che si provvederà all'immediato ripristino di eventuali danni alle strade comunali ed infrastrutture agricole e di essere consapevole che nel caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale farà eseguire i lavori con spese a carico di colui che con la presente si assume le responsabilità ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente la fine lavori mediante apposito modello.

Con osservanza.

\_\_\_\_\_, li .....

Firma: \_\_\_\_\_

Controfirma per accettazione di chi si assume le responsabilità di eventuali danni alle

strade ed infrastrutture: \_\_\_\_\_

**Allegato 9/2**

Al Signor SINDACO  
Del Comune di

---

OGGETTO: Comunicazione di fine lavori taglio pioppeti e/o boschi ai sensi dell'art. 61 del titolo 9 del Regolamento di Polizia Rurale .

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
recapito telefonico .....  
in qualità di .....  
.....

**COMUNICA**

che i lavori relativi alla denuncia di inizio taglio pioppeti e/o bosco ceduo presentata in data ..... prot. n. .... sono terminati.

Dichiara, inoltre:

- Che non si sono verificati nel corso dei lavori danni alle strade comunali ed infrastrutture agricole;
- Di aver provveduto al ripristino di danni alle strade comunali ed infrastrutture agricole, per i quali si chiede il sopralluogo dell'Autorità comunale competente.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 61 del Regolamento di Polizia Rurale in caso di comunicazione infedele.

Con osservanza.

\_\_\_\_\_, li .....

Firma: \_\_\_\_\_



**UNITA' BESTIAME BOVINO ADULTO (UBA)**

**Tabella di conversione**

<b><i>Categorie di animali</i></b>		<b><i>UBA</i></b>	<b><i>50 UBA</i></b>
Bovini adulti	> 24 mesi	1	50
Vitelloni	7-24 mesi	0,6	83
Manze	7-24 mesi	0,4	125
Vitelli	6 mesi	0,3	167
Suini da riproduzione		0,7	71
Suinetti	3 mesi	0,05	1000
Suini leggeri da macello	6 mesi	0,23	217
Suini pesanti da macello	9 mesi	0,23	217
Galline e fagiani da riproduzione		0,026	1923
Galline giovani e pulcini		0,0027	18519
Galline ovaiole		0,013	3846
Pollastre di allevamento e fagiani	6 mesi	0,005	10000
Polli da carne	3 mesi	0,0053	9434
Galletto	2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione		0,03	1667
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	0,023	2174
Anatre e oche da riproduzione		0,02	2500
Anatre, oche e capponi	6 mesi	0,01	5000
Faraone da riproduzione		0,008	6250
Faraone	4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		0,005	10000
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione		0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	0,003	16667
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		0,01	5000
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie		0,014	3571
Volpi		0,07	714
Ovini adulti		0,15	333
Caprini adulti		0,48	104
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)		0,18	278
Pesci da consumo (q.li)		0,1	500
Cinghiali e cervi		0,15	333
Daini, caprioli, mufloni		0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi		1	50
Altri cavalli e pony		0,6	83
Cavalli di razza finlandese		0,85	59
Puledri	< 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)		0,1	500
Lumache (consumo) q.li		0,1	500
Struzzi da riproduzione		0,1	500
Struzzi da carne		0,07	714

**NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBOREE**

<i>Acer Campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus Glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Carpinus Betulus</i>	Carpino bianco
<i>Fraxinus Angustifolia</i>	Frassino ossifillo
<i>Junglas Regia</i>	Noce comune
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Platanus (spp)</i>	Platano (spp)
<i>Populus Alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus Nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus Tremula</i>	Pioppo cinerino
<i>Prunus Avium</i>	Cigliegio selvatico
<i>Quercus Robur</i>	Farnia
<i>Salix Alba</i>	Salice bianco
<i>Salix Cinerea</i>	Salice cenerino
<i>Tilia Cordata</i>	Tiglio
<i>Ulmus Minor</i>	Olmo campestre

**NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBUSTIVE**

<i>Cornus Mas</i>	Corniolo
<i>Cornus Sanguinea</i>	Sanguinella
<i>Corylus Avellana</i>	Nocciolo
<i>Crataegues Oxycanta</i>	Biancospino
<i>Evoninus Europeus</i>	Evonino
<i>Frangula Alnus</i>	Frangola
<i>Laurus Nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum Vulgare</i>	Ligustro
<i>Prunus Spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus Frangula</i>	Alaterno
<i>Sanbucus Nigra</i>	Sambuco Nero
<i>Viburnum Lantana</i>	Viburno
<i>Viburnum Opulus</i>	Pallon di Maggio

Al Signor SINDACO  
Del Comune di

---

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 13 art. 107  
Denuncia di taglio alberi di pregio o notevoli.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
residente a ..... In via/piazza .....  
in qualità di proprietario e/o di ..... del fondo  
contraddistinto al foglio n. .... mapp. n. ....

**DENUNCIA**

il taglio dei seguenti alberi di pregio o notevoli:

specie ..... numero .....

specie ..... numero .....

specie ..... numero .....

specie ..... numero .....

Il taglio avverrà in data successiva al 30° giorno dall'inoltro della presente denuncia nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.

Con osservanza.

\_\_\_\_\_, li .....

Firma: \_\_\_\_\_

**Sanzioni previste nella normativa per  
il Parco comunale dello Stella nel Comune di Rivignano**

<i>articolo della norma</i>	<i>interventi vietati</i>	<i>sanzione</i>
Attività agricola	<u>pioppicoltura</u> : non è consentita la piantagione di pioppeti nelle zone indicate dal piano come Zone preferenziali di rinaturazione, né a distanze inferiori a 10 m dalla sponda dei fiumi Stella e Taglio, in osservanza alle norme del Regolamento di polizia rurale.	Ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione: si applica il Regolamento di Polizia Rurale
	<u>attività agricola nelle fasce adiacenti la viabilità campestre e le acque pubbliche</u> : le lavorazioni del terreno sono consentite secondo le distanze riportate nel Regolamento di polizia rurale	Ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione: si applica il Regolamento di Polizia Rurale
	<u>attività agricola nelle fasce adiacenti i boschi</u> : le lavorazioni del terreno sono consentite a partire da 3 m dal colletto delle piante arboree od arbustive di margine. Tali fasce devono essere mantenute a prato polifita o utilizzate quali carrarecce.	La limitazione all'esercizio agricolo diviene operativa nel momento in cui l'ente gestore provvede all'erogazione del risarcimento dovuto ai proprietari. Sanzione: segue la prassi dell'erogazione di contributi o indennizzi.
Interventi di miglioramento fondiario	esecuzione degli interventi in assenza di autorizzazione.	Ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione: € 250,00 a € 2.500,00
Pascolo e allevamento brado	<u>Esercizio del pascolo senza presentazione del piano aziendale e convenzione con l'ente gestore</u> . Il piano dovrà indicare il numero di capi e il tipo di animale allevato, le superfici coinvolte, il tipo di strutture mobili o fisse impiegate e gli interventi previsti per minimizzare gli impatti gli eventuali effetti deteriori sull'ambiente e sul paesaggio.	Redazione del piano aziendale e convenzione con l'ente gestore. Sanzione: € 50,00 a € 500,00 nel caso non venga presentato il piano entro 30 gg dalla notifica.
	<u>pascolo in aree prative o boscate</u> : l'esercizio del pascolo all'interno dei prati stabili o delle aree boscate e cespugliate è consentito unicamente previa autorizzazione dell'ente gestore e solo in un'ottica di sperimentazione gestionale delle aree naturali.	Redazione del piano aziendale e convenzione con l'ente gestore. Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00 per il pascolo su prati umidi e boschi; da € 125,00 a € 1.250,00 nel caso non venga presentato il piano entro 30 gg dalla notifica.
Recinzioni	<u>nuove recinzioni</u> : realizzazione di recinzioni in assenza di autorizzazione	In zone diverse da F4: sanzioni erogate in base alla normativa di PRGC In zone F4: Ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00
	<u>divieto di realizzazione di recinzioni all'interno dei boschi e dei prati stabili e lungo la viabilità campestre</u> :	Ripristino dello stato dei luoghi e/o adeguamento alla norma. Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00
Fossi di scolo	<u>coltivazione delle fasce adiacenti i fossi</u> : divieto di coltivazione a distanze inferiori a 1 m dalle sponde.	Adeguamento alla norma. Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00
	<u>modifica dei fossi di scolo</u> : è vietato l'approfondimento e l'allargamento dei fossi di drenaggio entro un raggio di 50 m dalle zone umide di risorgiva.	Ripristino dello stato dei luoghi Sanzione: da € 250,00 a € 2.500,00
Viabilità campestre e piste forestali	<u>manutenzione ordinaria</u> : divieto di utilizzo di materiale di riporto di dimensioni > 2 cm, di interrimento fossi laterali e di modifica tracciato e larghezza della viabilità campestre.	Ripristino dello stato dei luoghi Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00

<i>articolo della norma</i>	<i>interventi vietati</i>	<i>sanzione</i>
	<u>nuova viabilità campestre e modifiche alla viabilità esistente</u> : divieto di eseguire gli interventi senza autorizzazione	Ottenimento dell'autorizzazione ed eventuale ripristino dei luoghi se l'autorizzazione non viene concessa. Sanzione: da € 50,00 a € 500,00
Parcheggi	<u>realizzazione di parcheggi</u> : divieto di realizzazione in aree diverse da quelle specificate in progetto	Ripristino dello stato dei luoghi Sanzione: rimando alla normativa edilizia
Fruizione ricreativa del parco	<u>transito sulla viabilità campestre a fondo naturale</u> : divieto ai veicoli a motore non autorizzati dai proprietari o dall'ente gestore.	Sanzione: da € 50,00 a € 500,00
	<u>transito e parcheggio fuori pista</u> : divieto ai veicoli a motore diversi da quelli utilizzati per le attività agricole e selvicolturali o autorizzati dall'ente gestore.	Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00
	<u>carico turistico</u> : divieto di visita per gruppi maggiori di 30 persone non accompagnate da una guida naturalistica o altra persona autorizzata dall'ente gestore nelle zone al di fuori degli spazi appositamente attrezzati.	Sanzione: da € 50,00 a € 500,00 al referente organizzativo o, in sua assenza, al gruppo nel suo complesso.
	<u>campeggio</u> : divieto di campeggio al di fuori degli spazi appositamente individuati dall'ente gestore.	Sanzione: da € 50,00 a € 500,00
Piste ciclabili	<u>transito lungo le piste ciclabili</u> : divieto di transito ai veicoli a motore, ad esclusione di quelli necessari alla loro manutenzione.	Sanzione: da € 50,00 a € 500,00
Sentieri	<u>transito lungo i sentieri</u> : divieto di transito ai cavalli in assenza di autorizzazione.	Sanzione: da € 50,00 a € 500,00
	<u>transito al di fuori dei sentieri</u> : divieto di uscire dai sentieri nelle zone appositamente segnalate	Sanzione: da € 50,00 a € 500,00
Navigazione sui corsi d'acqua	<u>zone percorribili dai natanti</u> : divieto d'uso di natanti a motore al di fuori delle zone consentite dai regolamenti di navigazione per le acque interne, ad esclusione dei mezzi di soccorso o dei mezzi utilizzati per la gestione del parco.	Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00
	<u>modalità d'uso dei natanti</u> : divieto di transito a velocità superiori a 3 nodi.	Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00
Accensione di fuochi	<u>Accensione di fuochi</u> : divieto di pratica del debbio o di accensione di fuochi in prossimità delle zone a bosco o prato stabile.	Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00
Rifiuti	<u>abbandono di rifiuti</u> : divieto di lasciare rifiuti di qualsiasi natura e quantità all'interno del parco e scaricare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi natura.	Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00+ eventuali costi di gestione delle attività di asportazione e smaltimento dei rifiuti e dell'eventuale bonifica.
Reti tecnologiche, antenne per la telefonia	<u>reti tecnologiche</u> : divieto di posa in assenza di autorizzazione.	Ottenimento dell'autorizzazione ed eventuale ripristino dei luoghi se l'autorizzazione non viene concessa. Sanzione: rinvio al regolamento edilizio
	<u>installazione di antenne per la telefonia mobile</u> : divieto di installazione di antenne.	Ripristino dello stato dei luoghi Sanzione: rinvio al regolamento edilizio
Impianto di specie alloctone	<u>nuove piantagioni</u> : divieto di piantagione di alberi o arbusti non autoctoni a scopi ornamentali all'interno dell'area a parco, ad eccezione delle pertinenze degli edifici e all'interno dei parchi storici o giardini ad essi collegati.	Rimozione delle piante messe a dimora.
Tutela delle specie erbacee	<u>raccolta di piante</u> : fatto salvo quanto prescritto dalla L.R.34/81, divieto di raccolta delle seguenti specie erbacee al di fuori della normale attività agricola o per scopi scientifici: <i>Armeria helodes</i> ,	Sanzione: da € 50,00 a € 500,00 per ogni pianta.

<i>articolo della norma</i>	<i>interventi vietati</i>	<i>sanzione</i>
	<i>Centaurea forojuliensis, Euphrasia marchesettii, Gentiana pneumonanthe, Cirsium canum, Hottonia palustris, Senecio doria</i> , tutte le specie delle Orchidaceae.	
Tutela delle specie animali	<u>protezione delle specie animali</u> : divieto di molestare, catturare od uccidere qualsiasi specie animale, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili e di quelle inerenti l'attività alieutica ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.	Sanzione: rinvio alla L. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni
Scavi archeologici	<u>esecuzione di scavi archeologici</u> : di divieto di esecuzione di scavi in assenza di autorizzazione.	Ottenimento dell'autorizzazione ed eventuale ripristino dei luoghi se l'autorizzazione non viene concessa. Sanzione: rinvio alla normativa di settore

### Norme specifiche per i tipi vegetazionali cartografati

<i>articolo della norma</i>	<i>interventi vietati</i>	<i>sanzione</i>
Boschi ad evoluzione guidata	<u>taglio del bosco, decespugliamenti</u> : divieto di taglio in assenza di Piano di Coltura	vedi allegato A.
	<u>riduzione di superficie boscata</u> : divieto di riduzione di superficie boscata, salvo le deroghe specificate in normativa.	vedi allegato A.
Boschette agrarie	<u>riduzione di superficie boscata</u> : divieto di riduzione in assenza di autorizzazione.	Ottenimento dell'autorizzazione ed eventuale ripristino dei luoghi se l'autorizzazione non viene concessa. Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00/ha
Fasce boscate agrarie	<u>dissodamento</u> : divieto di dissodamento in assenza di autorizzazione.	Ottenimento dell'autorizzazione ed eventuale ripristino dei luoghi se l'autorizzazione non viene concessa. Sanzione: da € 250,00 a € 2.500,00/m
Fasce boscate ripariali	<u>dissodamento</u> : divieto di dissodamento, salvo le deroghe specificate in normativa.	Ripristino dello stato dei luoghi Sanzione: da € 250,00 a € 2.500,00/m
	<u>abbattimento di alberi</u> : divieto di taglio raso.	Sanzione: da € 50,00 a € 500,00/m
Alberi notevoli	<u>abbattimento</u> : divieto di abbattimento in assenza di autorizzazione.	Sanzione: vedi allegato B
Terreni incolti e cespugliati	<u>coltivazione</u> : divieto di rimessa in coltivazione o decespugliamento andante dei terreni incolti o cespugliati in assenza di comunicazione all'ente gestore.	Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00
Arbusteti lasciati alla libera evoluzione	divieto di intervento qualsiasi, salvo deroghe specificate in normativa.	Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00/ha
Prati stabili	<u>dissodamento e coltivazione</u> : sono vietati il dissodamento, le lavorazioni superficiali, le trasemine e lo spandimento di reflui zootecnici nei prati stabili individuati nella cartografia del piano.	Ripristino dello stato dei luoghi secondo progetto autorizzato dall'ente gestore Sanzione: da € 250,00 a € 2.500,00/ha

<i>articolo della norma</i>	<i>interventi vietati</i>	<i>sanzione</i>
	<u>pascolo e concimazione dei prati umidi</u> : nei prati umidi non sono ammessi la concimazione né il pascolo.	Sanzione: da € 50,00 a € 500,00/ha
	<u>piantagioni</u> : divieto di piantagione di specie arboree o arbustive	Ripristino dello stato dei luoghi Sanzione: da € 50,00 a € 500,00/ha
Prati da sfalcio e pascoli	<u>cambio di coltura</u> : divieto di trasformazione da prato ad altra qualità di coltura in assenza di comunicazione all'ente gestore	Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00/ha
Vegetazione palustre	<u>dissodamento e coltivazione</u> : vietati il dissodamento, le lavorazioni superficiali e l'esecuzione di interventi che possano alterare l'altezza della falda idrica, salvo le deroghe specificate in normativa.	Ripristino dello stato dei luoghi secondo progetto autorizzato dall'ente gestore Sanzione: da € 250,00 a € 2.500,00/ha
	<u>sfalcio</u> : divieto di sfalcio senza rimozione del materiale di risulta	Rimozione del materiale. Sanzione: da € 50,00 a € 500,00/ha
Corsi d'acqua	<u>interventi di modifica dei corsi d'acqua</u> : interventi in assenza di autorizzazione dell'ente gestore.	Ottenimento dell'autorizzazione ed eventuale ripristino dei luoghi se l'autorizzazione non viene concessa. Sanzione: da € 250,00 a € 2.500,00
	<u>manutenzione dei corsi d'acqua</u> : pulizia spondale e del letto dei corsi d'acqua senza autorizzazione	Ottenimento dell'autorizzazione Sanzione: da € 50,00 a € 500,00
Risorgenze	<u>scarichi in falda emergente</u> : divieto di scarico di acque di qualsiasi tipo (scarichi civili, agricoli, artigianali o industriali) nelle aree di emergenza della falda idrica.	Sanzione: da € 125,00 a € 1.250,00 + eventuali costi dell'eventuale bonifica e risarcimento civile
	<u>interventi presso le zone di risorgenza</u> : fino ad una distanza di 50 m dalle aree di risorgenza è vietata, in assenza di autorizzazione da parte dell'ente gestore, l'esecuzione di interventi che possano alterare i livelli delle falde acquifere superficiali, quali l'apertura di fossi o rogge, il loro approfondimento, l'emungimento o la captazione di acque.	Ripristino dello stato dei luoghi o loro modifica secondo progetto autorizzato dall'ente gestore Sanzione: da € 250,00 a € 2.500,00

**ALLEGATO A**  
**SANZIONI PER IL TAGLIO DEI BOSCHI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE**  
**E PER LA RIDUZIONE DI SUPERFICIE BOSCATATA**

Valore convenzionale dei boschi (dalle tabelle del Reg. Forestale del FVG, modif.)

<i>tipo boschivo del parco dello Stella</i>	<i>tipo boschivo Reg. For. FVG</i>	<i>valore convenzionale FUSTAIA e STRUTTURE IRREGOLARI Euro / ha</i>	<i>valore convenzionale CEDUO Euro / ha</i>
saliceto arbustivo	boschi di robinia, salici, pioppi, ontani e platani	-	1000
boschi a salice bianco e pioppo nero	boschi di robinia, salici, pioppi, ontani e platani (ceduo); boschi di altre latifoglie (fustaia)	3100	1000
boschi a prevalenza di ontano nero	boschi di robinia, salici, pioppi, ontani e platani (ceduo); boschi di altre latifoglie (fustaia)	3100	1000
boschi di platano su terreni molto umidi	boschi di robinia, salici, pioppi, ontani e platani (ceduo); boschi di altre latifoglie (fustaia)	3100	1000
boschi di platano su terreni relativamente asciutti	boschi di altre latifoglie	3100	1500
boschi misti meso-igrofilo	boschi a prevalenza di querce	4600	2800
boschi misti mesofili	boschi a prevalenza di querce	4600	2800
boschi lacunosi su prato	una delle categorie precedenti	valore tipo x grado di copertura	valore tipo x grado di copertura

Nel caso del taglio dei boschi la sanzione è costituita dalla somma di:

A) Sanzione :

da tabella sopra esposta (allegato A)

B) Risarcimento del danno ambientale causato:

50% valore/ha della tabella (all. A)

Non c'è danno ambientale solo nel caso dei boschi che possono essere tagliati a raso (cedui di salice, ontano, pioppo, platano) privi di grosse piante ( $\varnothing > 60$  cm). Negli altri casi c'è danno ambientale per il solo fatto che non è stato possibile verificare la matricinatura e le possibili .

Il danno ambientale corrisponde alla metà del valore /ha della tabella.

La sanzione viene erogata in base alla superficie tagliata (stima oculare della sup. o poligonale se richiesto dal proprietario, che paga le spese).

Nel caso non sia possibile quantificare in base alla superficie si contano le singole piante con  $\varnothing > 5$  cm (se è una ceppaia "riceppata" si calcolano tre piante/ceppaia) alle quali si attribuisce una superficie convenzionale di 10 m<sup>2</sup> / pianta.

C) Rimborso spese tecniche per la valutazione del danno:

Occorrono delle competenze tecniche specifiche per poter determinare il danno ambientale causato. Tali competenze sono proprie del Corpo Forestale Regionale o dei dottori forestali.

Nel caso intervenga il corpo forestale non vi sono spese da rimborsare. Nel caso di indisponibilità del personale regionale forestale si farà ricorso alla consulenza di un dottore forestale, il cui costo verrà addebitato al trasgressore.

**ESEMPI**

<i>tipo</i>	<i>imp. fisso</i>	<i>valore/ha</i>	<i>sup. (ha)</i>	<i>danno</i>	<i>spese</i>	<i>totale</i>	<i>sanzione</i>
boschi umidi a ceduo semplice	100	1000	1	0	0	100	250
fustaie irregolari su terreni umidi	100	3100	1	1550	100	1750	1750
cedui misti mesofili	100	2800	1	1400	200	1700	1700
fustaie irregolari su terreni asciutti	100	4600	1	2300	100	2500	2500
30 piante fustaia irregolare umida	100	3100	0,06	93	200	393	393

Nel caso di riduzione di superficie boscata la sanzione è pari al valore convenzionale riportato in tabella.



**ALLEGATO B**  
**SANZIONI PER IL TAGLIO DI ALBERI NOTEVOLI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE**

La sanzione per il taglio di alberi notevoli è pari al doppio del valore utilizzato dall'Amministrazione Comunale per gli indennizzi ai proprietari:

<b>importi delle sanzioni</b>			
<i>diametro (Ø)</i>	<i>specie a legno duro</i>	<i>platano e ontano</i>	<i>salici, pioppi</i>
60	€ 246,00	€ 142,00	€ 58,00
70	€ 344,00	€ 198,00	€ 82,00
80	€ 456,00	€ 264,00	€ 108,00
90	€ 586,00	€ 338,00	€ 138,00
100	€ 730,00	€ 422,00	€ 172,00
110	€ 892,00	€ 516,00	€ 210,00
120	€ 1.068,00	€ 618,00	€ 252,00

In assenza di altri riscontri diretti la misurazione del diametro viene fatta sulla ceppaia, considerando il cerchio inscritto come corrispondente al fusto a 1,30 m.